DI QUAL ORDINE DE' MINORI

S I A

IL BEATO ANDREA CACCIOLI

DA SPELLO

DISCORSO ISTORICO

DI FILALETE ADIAFORO

IN LUCCA,)(MDCCXXVII.

Per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli.
Con licenza de' Superiori.

È Cosa tanto comune appresso la credenza universale di tutti, che tra gli Ordini Regolari, procedenti da uno stesso Istitutore per via di diramazione, quelli sieno più antichi, che sono meno stretti, e rigorosi; che non avrei mai creduto, d'avermi a trovare a tal segno di dubitarne. E infatti se si riflette, che la Sede Apostolica non mai permette, che un Ordine si dirami dall'altro, ed in parte, o in tutto dal primo tronco si separi, se non per via di riforma, e di maggior ristrignimento di Leggi, e di Regola, come veggiamo essere succeduto in tutte quante le Religioni della Christianità; non resta luogo da poter mai supporre, che la Religione, che vive con qualche privilegio sia meno antica di quella, la quale professa di viverne senza, e che quella più tosto da questa, che questa da quella si sia diramata. Così, dissi, veggiamo nella Religione Domenicana, nell'Agostiniana, nella Carmelitana, e in tutte l'altre, ove la preminenza esiste appresso l'Ordine meno stretto; e questo è tenuto, ed è il primo ceppo, da cui gli altri Ordini più rigorosi sotto la medesima Regola, per via di riforma propagati si sono. Mentre dunque andava persua-

1. Motivo della presente Scrittura.

ſuaſiſſimo di queſta verità, mi ſono capitate in mano diverſe Stampe, e Scritture prodotte da due Ordini inſigni di S. Chieſa, cioè de' Minori Conventuali, e de' Minori Oſſervanti, nelle quali ho veduto diſputarſi acremente queſto punto; ſe o l'uno, o l'altro ſia il più antico, e quale di lor due riconoſca per immediato Iſtitutore il Serafico Padre San Franceſco. Di più: leggendo, come dilettante di Storie ch'io ſono, la Vita del Beato Andrea Caccioli da Spello ſtampata ultimamente, trovo, che viene chiamato Minor Conventuale, e poſcia in un Corollario fatto a un Riſtretto della Vita del Beato Andrea de' Conti ſtampato in Lucca, m'abbatto in queſte parole: *i Beati Andrea Caccioli, e Andrea Conti ſopraddetti non poſſono con verità, e però non debbono chiamarſi Minori Conventuali; lo ſteſſo dico dico di tutti gli altri Beati, e Santi: pag.45*. Ed oſſervo aſſegnarſene la ragione, perchè i Conventuali non ſono al Mondo, che da dugento novant'anni in circa; ed eſſendo però i detti Beati, con altri loro Correligioſi adorati ſu gli Altari più antichi, non poſſono queſti a detta Religione ſpettare. E terminando finalmente di leggere la detta Aggiunta Corollaria, mi ſono avveduto, che queſta è la ſolita lite tra' ſuddetti due Ordini Conventuale, ed Oſſervante, chi di loro vanti maggiore antichità, e chi di loro ſia ſtato immediatamente iſtituito dal Serafico Padre. A prima viſta, non eſſendo io intereſſato, nè per una parte, nè per l'altra, mi pareva bene il laſciar

asciar correre questa confusione di pareri, e che quelli, a' quali la cosa spettava, tra loro e la distrigassero. Ma non ho saputo vincere una gagliardissima tentazione, venutami da un'innato desiderio, che ho sempre avuto di sapere la verità in tutte le cose; e però, accadane quel che si vuole, mi sono posto ad esaminar questo punto, senza aver riguardo, purchè il Mondo si disinganni, a quelle doglianze, che ne potesse fare, o l'uno, o l'altro di questi Illustrissimi Ordini. E poichè questi dispareri tra le due Religioni sono maggiormente risorti per cagione del suddetto B. Andrea da Spello, ho creduto bene, dal cercare di quale di queste due Religioni fosse il detto Beato, farmi strada ancora a mettere in chiaro, quale di queste due Religioni Francescane sia il vero Ceppo, da cui l'altre Religioni Frãcescane si son diramate. Ponghiamo dunque fine a' preamboli, ed entriamo direttamẽte nella materia.

2. Fondamenti dello Scrittore dell' Aggiunta Corollaria.

L'Autore dunque della soprannominata Aggiunta Corollaria alla Vita del Beato Andrea de' Conti, per togliermi dalla mia antica, ed universale opinione, che i Minori Conventuali, come meno stretti, sieno l'Ordine più antico tra gli altri Ordini Francescani, mi suppone per infallibili due fondamenti, i quali diligentemente da me esaminati, sono poi stati trovati falsissimi. Il primo fondamento si è: *che i Conventuali in quanto al nome avessero principio solamente l'anno* 1431., ed il secondo: *che in quanto a' privilegj avessero principio l'anno* 1430.

 So-

3. Divisione de' Paragrafi della Scrittura.

Sono, dico, falsissimi questi due fondamenti, i quali in due paragrafi distintamente esaminati, formerò poscia il terzo, per conchiudere a qual Religione dunque debba spettare il B. Andrea da Spello.

§. I.

4. Prima origine del nome di Conventuali.

E Primieramente dico, che è falsissima la prima fondamentale proposizione, cioè: *che i Conventuali in quanto al nome avessero principio l'anno* 1431., perocchè e per Bolle Pontificie, includendovi anche quella, che a favor suo il nostro Autore rapporta, e per Istrumenti antichi, e finalmente per confessione de' medesimi Autori dell'Osservanza apparisce onninamente il contrario. E vaglia il vero le parole della Bolla *Super Gregem Dominicum* d'Eugenio Quarto data del 1431., da cui pretende il Corollario, che sia la prima volta nato il nome *di Conventuale*, sono espresse in questi termini: *che se ad alcun Ministro Provinciale abbiate da sottoporvi, ed ubbidire, tal Ministro non di codesta vostra Osservanza, ma Conventuale per l'ordinario sarà per essere, ec.* E queste certamente non danno segno, che il Papa allora imponesse questo nome *di Conventuale*, anzi danno evidentissimo segno, che vi fosse antecedentemente a detta Bolla, e ch'egli lo proferisse come titolo, che già notoriamente distingueva il Corpo della Religione dalla Riforma, cioè i Conventuali dagli Osservanti; altri-

altrimenti ſarebbe ſtato nome affatto ignoto, il quale ſenza precedente ſpiegazione da veruno non ſarebbe ſtato capito. Ed ecco: che la ſteſſa pruova dell'Avverſario è quella, che lo convince di falſità. Convien dunque, ſe queſta non è la preteſa origine del nome *di Conventuale*, andarla a cercare il altri tempi a queſto anteriore. E dando un'occhiata all'indietro, di primo paſſo m'imbatto nella Bolla *Cum tanquam veri* d'Innocenzio IV. emanata l'anno 1250., ove determina il Papa, che dove i Frati Minori vivono conventualmente, cioè a dire con una vita comune, ed uniforme, indi ſi chiamino le Chieſe Conventuali. Ecco le ſteſſe parole della Bolla: *Decretiamo, che tutte le voſtre Chieſe, ove ſono i Conventi, ſi chiamino Conventuali*. Fino da queſto tempo con buona pace dell'Autore dell'Aggiunta Corollaria, il quale non ſa andarne capace, cominciò al titolo di Minore ad aggiugnerſi quello di Conventuale, paſſando poi dalle Chieſe alle perſone, come avvenne alli Canonici Regolari Lateranenſi, che ſi diſſero, e ſi dicono tali perche per anni 800. officiarono la Chieſa di San Giovan Laterano di Roma; alli Barnabiti chiamati anch'oggi collo ſteſſo nome, perche la prima Chieſa ch'ottennero (e fù in Milano) all'Apoſtolo S. Barnaba era dedicata; anzi alli ſteſſi Religioſi dell'Oſſervanza, ch' in Roma *d'Araceli* appellanſi perche tale è il titolo della loro Chieſa, e così d'infiniti altri che per brevità ommettonſi; E benchè non ſempre, anzi

 ſolo

ſolo rariſſime volte in que' tempi antichi queſto nome di Conventuale al nome di Minore ſi aggiugneſſe : perocchè non eſſendovi, che una ſola Religione Minoritica, non v'era biſogno con queſto nome di diſtinguerla dalle altre, come v'è di preſente; nientedimeno la ſuddetta Bolla è la ſua vera, ed antica origine.

5. Innoc. IV. uſa in altra Bolla il nome di Conventuale.

Anzi lo ſteſſo Innocenzio Quarto in un'altra ſua Bolla ſe ne ſervì, ed è quella, che comincia *Quia tunc potiſſimè*, diretta a' Frati Minori, dichiarandogli Inquiſitori contra l'Ereſia in Roma, nel Patrimonio di S. Pietro, Romagna, ec. il cui titolo è queſto: *Innocenzio Veſcovo Servo de' Servi di Dio. A diletti Figliuoli, il Miniſtro, Cuſtodi, Guardiani, Conventuali, ec.* Ove, o ſi voglia giuſta il parere del noſtro Autore, che quel *Conventuali* ſia aggettivo alla parola *Guardiani*, o ſecondo Laerzio Cherubino, ſi voglia, che ſia da quella ſoſtantivamente diſtinto, ſempre è chiaro, che fino da' tempi d'Innocenzio Quarto queſto titolo cominciò a paſſare dalle Chieſe, ad eſſer proprio anche delle Perſone.

6. E' uſato da San Bonaventura Miniſtro Generale dell' Ordine.

In ſeguito di che il Serafico Dottore San Bonaventura eſſendo Generale dell'Ordine nelle Coſtituzioni Narboneſi fatte l'anno 1260. adoperò anch'eſſo queſto nome di Conventuale: *ne' Luoghi*, dic'egli al cap. 5., *Conventuali dentro ſette giorni, ne' non Conventuali dentro tre giorni al più il ſuo ufizio eſeguiſcano i Viſitatori*; e nel cap. 9. *ma ſe il Guardiano non Conventuale di morire accaderà, ec. . . . . . Luogo non*

Con-

Conventuale diciamo, ove dodici Frati, e più per la maggior parte dell'anno non possono doverosamente stanziare.

7. Da Alvaro Pelagio.

Alvaro Pelagio, che fiorì nel 1320., e fu dell'ordine de' Minori, parlando di Pietro Corbaro nel suo Volume *de Planctu Ecclesiæ* lib. 1. cap.36. scrive: *Pietro da Corbara, il quale conobbi per Uomo Ipocrita, essendo io Conventuale ivi in Roma in Araceli*; Convento, che da Eugenio Quarto nel 1436. fu poi dato a' PP. Osservanti partendone i Conventuali.

8. E usato negl' Istrumenti antichi.

L'anno 1317., come si ha nel secondo Protocollo degl'Istrumenti originali del Sacro Convento d'Assisi, che comincia dall'anno 1300., e va fino al 1319. nell'Istrumento posto al numero 27. facendo il suo Testamento il Nobile, e Potente Tommaso Agrestoli per rogito di Pietro di Michele il dì 13. Ottobre poscia d'aver lasciate alcune lire di moneta per la Fabbrica della Chiesa di S. Francesco, soggiugne il suddetto Notajo: *parimente lasciò, e aggiudicò a qualsivoglia Frate Conventuale di detto luogo un Bolognino d'Argento*. In un'altro Istrumento fatto del 1391. per rogito di Uguccione Olilando Cortonese a' 15. di Novembre a favore de' Frati Minori nella concessione, che fece la Comunità di Cortona delle rendite dell'Oratorio di S. Basilio a certe Monache, così si legge: *le Suore di detto Monastero .... di provvedere si degnino, e debbano perpetuamente di vitto, e vestito a' Frati Conventuali di detto Ordine in detta Chiesa*, e l'Istrumento fu celebra-

brato sette anni prima, che i PP. Osservanti fondassero in Toscana il primo Convento, il quale, come dice Aroldo nell'Epitome degli Annali anno 1399. fu quel di Fiesole.

9. Nelle Costituzioni dell'Ordine del 1337.

E finalmente nelle Costituzioni dell'Ordine fatte dell' 1337. dal Ministro Generale Gerardo Oddone (quegli, che fu per esser deposto dal Generalato, come si dice nel Corollario pag. 31., quando e per l'opposizione valorosa, che fece all'Apostata Michele da Cesena, e per altre sue insigni prerogative meritò di stare quattordici anni al governo della Religione, e di esser fatto Patriarca d'Antiochia) nelle costituzioni adunque del detto Generale, confermate da Benedetto Duodecimo, cap. 20. si legge: *i Guardiani ne' singoli Luoghi Conventuali, di detto Ordine si eleggano per li Conventi de' medesimi Luoghi; nè in tale Elezione abbiano la voce gli altri Frati non Conventuali, benchè dimorino ivi*. Franch. sect. 7. n. 15., e 19.

10. Opposizione dell'Avversario.

Ma veggio, che il nostro Autore smania per impazienza, e non può più star cheto. Falso, falso, dic'egli, che il nome *Conventuale* nelle predette autorità si debba prendere per titolo aggiunto a' Minori. Ivi non altro significa, che abitatore di Convento, o cosa appartenente a Convento. Questo nome è stato adoperato anche con altre Religioni, e spezialmente colla Domenicana; e contuttociò non pretende la Religione Domenicana d'avere acquistato per suo proprio il nome di *Conventuale*. E dice benissimo in sua sentenza; ma veg-

veggiamo un poco, se dica bene anche in sentenza degli altri.

II. Risposta all'Opposizione.

Io non niego, che a prima vista, e a ciascheduna delle Autorità da me addotte, separata una dall'altra, non si potesse applicare la supposta interpretazione del nome *Conventuale*; dico solo, che prese tutte insieme, e come susseguenti alla prima Bolla d'Innocenzio Quarto, fanno vedere l'appropriazione del detto nome *Conventuale* a' Minori di quel tempo, accettata, e renduta a poco a poco usuale appresso degli Uomini. Imperocchè alle volte benchè un nome sia nella sua significazione comune a tutti quelli, che participano della cosa, ch'egli significa; può tuttavolta per accettazione degli Uomini, e per ordinazione di chi può comandare, diventar proprio d'alcuna sorta di persone solamente. Mi spiego: il nome di *Predicatore* è comune a tutti quelli, che prædicano; nientedimeno per ordinazione della Santa Sede, e per comune accettazione degli Uomini si è fatto proprio de' Padri Domenicani: dimanierachè questo ora è il loro titolo, e per questo si distinguono dagli altri Ordini Regolari. Così il nome di *Conventuale* può convenire a qualunque Religioso, che abita in Convento, ed è verissimo, come dirò più abbasso, ch'egli è stato adoperato per esprimere anche altri Religiosi oltre i Minori; ma negli altri Religiosi è rimasto come soppresso, e questo, o per mancanza d'autorità Apostolica, o se non per questo, almeno per aver tralascia-

lasciato gli Uomini di usarlo in significazione propria degli altri Ordini Regolari. Dovechè trattandosi de' Minori, ha preso prima forza dal comandamento Apostolico: *Decretiamo, che tutte le vostre Chiese, ove sono i Conventi, si chiamino Conventuali*, e dall'uso, che ne ha fatto susseguentemente il medesimo Innocenzio Quarto nell'altra sua Bolla, benchè con difficoltà accordata dall'Avversario, e poscia dall'uso comune degl'Uomini, i quali fin da quel primo tempo hanno cominciato ad appropriarlo a' Minori, e quindi ad usarlo poi frequentemente nell'insorgere la nuova Riforma degli Osservanti, per distinguere l'Ordine principale dell'altro Ordine, che da quello si dirama.

12. Si conferma la risposta coll' autorità di Pio IV.

Ma veggiamo più chiaramente, se io in questo m'inganni, e sentiamo su questo proposito il giudizio di Personaggi, che posson dar legge a me, e al nostro Scrittor Corollario, col quale ora mi trovo in disputa. Pio Quarto presso Flavio Cherubino nella Bolla, che comincia *Sedis Apostolicæ*, approvando le Costituzioni *Pie* appellate, dice espressamente: *che Innocenzio Quarto .... dichiarò le Chiese de' Frati Minori: ove erano i loro Conventi, Conventuali chiamarsi, donde il nome di Conventuali al titolo di Minori fu aggiunto.*

13. Con quella d' Urbano VIII.

Urbano Ottavo nella sua Bolla, che comincia *Militantis Ecclesiæ*, data l'anno 1628. a' 15. Maggio, dice anch'egli apertamente; *che al nome di Minore quasi da' principj della Religio-*

ligione per autorità Apostolica il nome di Conventuale s'aggiunse; Tit. 1. Constit. Urb.

Il Cardinal di Luca Eminentissimo in vero, non meno in dignità che in dottrina, nel suo Libro intitolato *Il Religioso prattico* al capo 33. n. 5. del nome de Conventuali così scrisse *fù fondata . . . Quindi siegue che a diferenza di quei Religiosi li quali tuttavia in quei principj continuavano a vivere nelle Capanne, e nelle grotte, secondo il primo istituto anacoretico, second' un opinione cominciassero a dirsi Conventuali, o pure second' un altra opinione, che ciò seguisse per denotare l'unità, e communità della vita; In quei primi tempi Innocenzo IV. con suo Decreto dichiarò che potessero lecitamente adoprare questo nome, o Vocabolo di Conventuali*. Parlando poi della divisione dell'Ordine fatta sotto Leone X. al n. 11. dice; *All'incontro all'altri dell'Istituto, capaci de beni, e dell'entrate rimase il sudetto nome antico di Conventuali, col proprio Generale*.

14. E con altri Autori.

Il Moriggia celebre Scrittore dell'Ordine de Gesuati nel lib. de Orig. Relig. c. 7. titolo. Gl'ordini che militano sotto S. Francesco dice: *L'Ordine de Francescani Conventuali, quali furono i primi che seguitassero il Padre San Francesco hebbe principio l'anno della commune salute* 1212. *L'Ordine de Zoccolanti hebbe principio da S. Bernardino l'anno* 1412. Lo stesso dice il famoso Riccioli Gesuita nella sua Cronologia riformata tom. 3. par. 3. catal. 6., e Flavio Cherubino nel compendio del Bollario Scol. 1. alla Bolla d'Innocenzo IV. la discorre così. *In virtù di*

tù di quest'indulto le Chiese son chiamate Conventuali, e da ciò quei Religiosi chiamansi Conventuali fino al giorno presente.

15. Gli Autori piu accreditati della Osservanza sono dello stesso parere.

Ma che più? Gli stessi Autori dell'Osservanza più accreditati non hanno avuta difficoltà di concedere, che questo nome di *Conventuale* fosse fatto proprio de' Minori fin dal suddetto tempo d'Innocenzio Quarto. Lodovico Miranda in Manu. Prælat. Quest. 12. Art. 1. Couclus. 3. scrive: *v'è un certo privilegio d'Innocenzio Quarto, ove concede a' detti Frati Claustrali, che le loro Case Conventi si chiamino; che però d'allora in poi ebbero per grande onore ..... d'essere intitolati col nome di Conventuali*. Rodeiigo parimente Question. Regul. Tom. 1. Quest. 4. Art. 1. in fine: *Che però volle Innocenzio, ehe le Case de' Frati Minori si chiamassero Conventi, da cui Conventuali nel nostro Ordine furon chiamati*. E nel Tomo 3. quest. 30. Art. 4. *si dicono comunemente Claustrali insieme, e Conventuali .... indagando l'origine di questo nome, troviamo questo nome a petizione de' Frati Minori essere stato imposto da Innocenzio IV.*

16. Conclusione del §. 1.

Non è duuque *capriccio*, o *inconsideratezza*, se pure si vuole stare alla ragione, ed alla autorità di chi si dee sempre supporre, che parli con ragione, e alla confession sincera de' PP. dell'Osservanza, che i Conventuali in quanto al nome cominciarono fino da' tempi d'Innocenzio Quarto, e non solamente del 1431., come afferma l'Autore dell'Aggiunta Corollaria, e che fin da quel tempo all'Ordine

ne de' Minori, il quale allora era un solo, fu appropriato il detto nome di Conventuale. Questo punto si è fatto talmente chiaro appresso di me, poscia d'averlo esattamente esaminato; che quand' anche mi vestissi di una Tonaca degli Osservanti, per verità non saprei trovar modo, per quanto l'amore della mia Religione mi v'incitasse, di farvi una menoma opposizione. Stimo dunque superfluo il più qui fermarmi, e passo al secondo Paragrafo.

§. II.

17. L'antichità de' privilegj de' Conventuali esaminata nel 2. §.

LE bugie sono appunto come le ciregie, che una ne tira seco cent'altre; e ciò sia detto senza offender l'Autore dell'Aggiunta Corollaria, il quale certamente non può essere, che sia della Religione degli Osservanti, i di cui degni Padri, come pratichissimi delle Storie della Religion Francescana, parlebbero con maggior reflessione. Gettato il primo falso fondamento, subbito ne gitta un'altro, che a tutti i patti, è evidentemente cento volte più falso del primo; *cioè che la Religione de' Minori Conventuali in quanto a' privilegj cominciò solamente l'anno* 1430. Per privilegj qui altro non intende il nostro incognito Autore, che la concessione dell'annue rendite fatta dalla Sede Apostolica al detto Ordine de' Miuori Conventuali; e vuole, che questi solamente sieno principiati nell'anno 1430.

Ma avesse letto almeno gli Autori dell'Osser-

18. Si concedono più antichi di quello gli conceda l'Avversario, dagli Autori dell'Osservanza.

servanza; che avrebbe veduto, che essi, comecchè interessati, tutta volta sono stati più cortesi di lui, ed hanno accordata maggiore antichità a' detti privilegj. Il prelaudato Lodovico Miranda in Manual. Prælat. Tomo 1. quest. 22. art. 1. concl. 3. accorda, che le concessioni Pontificie su questo particolare principiassero fino dall'anno 1380., ecco le sue parole: *così fù fatto, che dall'anno 1226., in cui partì da questa vita, e al Cielo fu transferito il Beatissimo, e Serafico Padre nostro Francesco, fino all'anno 1380. niuna quasi in tutta la nostra Religione vi fosse Casa, che, non già con dispensa de' Sommi Pontefici proprio, ricchezze, e poderi non possedesse*. Emanuel. Roderigo, dell'Osservanza anch'egli, dice lo stesso QQ. Regul. Tomo 1. quest. 6. Art. 1.: *La Religione de' Minori dalla sua origine, nello spazio di 20. anni fu di maniera per l'universo Mondo propagata; che i Padri di quest'Ordine intendendo, lo stato primitivo dè Recolletti non essere abbastanza comodo al culto divino, e agli essercizii delle lettere, con cui avessero potuto la Chiesa, e la salute dell'Anima ajutare; nè la picciolezza de' Monesteri, nè la strettissima povertà della Regola esser sufficiente al sostentamento di essi, dà Sommi Pontefici impetrarono dispensa, che ricchezze proprie, in comune, e nel Chiostro vivendo, possedere potessero; e così con Apostoloco Diploma fù fatto che nell'anno del Signore 1380. niuna Casa vi fosse che ricchezze, e poderi non possedesse*. Finora questi privilegj hanno guadagnato d'antichità cin-

cinquant'anni. Ma il famoso Generale degli Osservanti Francesco Gonzaga è stato anche loro assai più cortese; imperocchè de Orig. Seraph. Relig. part. 1.. tit. *de Cæsarenorum initio* con queste parole accorda loro una notabile maggiore antichità: *per alcune legitime cagioni il nostro Ordine sotto Innocenzio Quarto Pontefice Massimo, circa l'anno della Redenzion del Mondo 1224., dall'istituzione dell'Ordine 35. ed annue rendite, e delle cose immobili il dominio, e proprietà, ma in comune, per Pontificia Dispensa ammise*. L'anno 1224. dalla Redenzion del Mondo, aggiungendovene 33. della Vita di Cristo, viene ad essere l'anno all'uso corrente 1257., dal qual anno andando fino al 1430., vi corrono solamente anni 173., i quali, non sò, se per avversione, che abbia a' detti privilegj Apostolici, o pure per picciolo sbaglio d'aritmetica, dal detto Autore vengono all'antichità de' medesimi privilegj defraudati.

19. Si trovano essere antichi per la Bolla di Clem. IV.

Ma uscendo dagli scherzi, e parlando seriamente, benchè si trovi avere la Religion de' Minori avute annue rendite fin da' suoi primi principj, ed averle avute con sicurezza di coscienza, come mostrerò prima di terminare questo Paragrafo; nientedimeno, per quanto mi sia affaticato, se non dell'anno 1265. ho potuto trovar privilegio Apostolico sù questo particolare, imperocchè, per quanto io presti fede al degnissimo Padre Gonzaga, il privilegio d'Innocenzio Quarto da lui accen-

nato non è espresso, almen ch'io sappia, in verun luogo; quando non fosse stato conceduto con oracolo di viva voce, il che pure abbisognerebbe di pruova. Che vuol dire, che i privilegj, d'avere annue entrate nella Religion de' Minori, non avranno guadagnati 173. anni d'antichità, ma bensì sicuramente 165., oltre quelli, che loro concedeva l'Autore dell'Aggiunta Corollaria. Sò, ch'egli non è per credermi, se non gli faccio toccar con mano la verità. Vada dunque, non dirò a leggere il Libro intitolato Monum. Ord. Min., ch'egli si prefigge per Prototipo; ma Flavio Cherub. nel Compendio del Bollario alla Bolla di Clemente Quarto, il Libro intitolato *Firmamentum trium Ordinum* tract.2.par.2.fogl.23. e l'altro intitolato *Speculum minorum* tract. 2. pag. 96., ove troverà copia d'un indulto del suddetto Pontefice diretto alli Generali dell'Ordini de Predicatori, e de Minori, con cui concede, *che li Frati Predicatori, e li* (sono parole poste nel margine dall'ultimo delli mentovati Autori, quantunque della minor osservanza) *Minori Conventuali possin succedere ne beni de parenti, ed altri, e disporne lecitamente a loro libito*. E quando non sia sodisfatto vada nel Archivio del Sacro Convento d'Assisi, e prenda in mano il Protocollo, che comincia dall'anno 1261., e va fino al 1277., guardi al numero 12., ed ivi troverà l'Originale della suddetta Lettera Pontificia, la quale è di Clemente Quarto, ove leggerà queste

stesse

stesse parole : *Clemente Vescovo Servo de' Servi di Dio . A' Diletti Figliuoli il Maestro , e Frati dell'Ordine de' Predicatori , e al Ministro Generale dell'Ordine de' Frati Minori salute , ed Apostolica benedizione* . E comincia : *Obtentu Divini Nominis . . . . Noi pertanto alle vostre petizioni più benignamente attendendo , con Autorità Apostolica dichiaramo , che voi ne' temporali beni , in cui succedereste stando nel secolo , lecitamente possiate succedere , e de' beni stessi prenderne i possessi , e vendere liberamente i beni stessi , e il loro prezzo in utilità vostra convertire , come a voi meglio parerà espedire* . La Bolla è data l'anno primo di Clemente, che vuol dire l'anno 1265., essendo egli succeduto ad Urbano Quarto a' 25. di Febbrajo l'anno suddetto,in cui erano Generali, de' Predicatori il Padre Giovanni da Vercelli, e de' Minori S. Bonaventura eletto Generale del 1256., e tenuto nel Generalato per lo spazio d' anni 18., avendola egli data fuori a loro richiesta , come quelle parole : *alle vostre petizioni* chiaramente dimostrano .

Avendo io convinto con tale evidenza alla mano il nostro Autore incognito , già dovrei dar fine a questo Paragrafo ; se nol sentissi alzar le voci contra la stessa sperienza , ed impugnare in un certo modo la verità conosciuta . Egli non si sa persuadere , che la suddetta Bolla , comechè io gliel'abbia fatta vedere originalmente , sia vera , e legittima ; e vorrebbe pure con ragioni cavate dal suo capriccio far vedere al Mondo , che non è quello,

20.
L' Avversario non tiene per vera la detta Bolla.

che è, e realmente esiste. Non gli par verisimile, che S. Bonaventura, Uomo di celebre Santità, e Dottrina, chiedesse al Papa un privilegio distruttivo della povertà in comune, e che della detta Bolla non se ne trovi fatta menzione massime ne' Capitoli Generali dell'Ordine, e per conseguenza non gli par verisimile, che la detta Bolla di Clemente Quarto sia mai stata al Mondo, e però a guisa de' Bambini, quando s'incontrano in qualche cosa, che loro faccia paura, si va chiudendo gli occhi per non vederla. Io potrei lasciarlo nell'intrigo, in cui si mette, della sua sognata inverisimilitudine, in modo, ch'egli se ne sciogliesse a sua posta; e bastando a me d'avergli fatto vedere l'original della Bolla, che è l'importanza del fatto, tirar avanti il mio discorso. Ma pure per carità vò disingannarlo, e fargli conoscere, che questa Bolla non è distruttiva della povertà in comune, e per conseguenza, che non è inverisimile, che il Santo Generale la dimandasse.

21.
Toglie l'inverisimilitudine opposta alla suddetta Bolla la Dottrina San Bonaventura Opusc. in Epist. ad Mag. Innom., & alibi.

Quì secondo il nostro Scrittore debbe andare al disotto, o l'evidenza, o San Bonaventura; l'evidenza nò certamente, perocchè questa non si può negare, se non da chi ha perduto il lume della ragione: ma nè anche il Santo Dottore vuole aver questa taccia, d'aver procurata dispensa della povertà in comune nell'Ordine de' Minori, con tanta gelosia da lui conservata, e promossa. Sappiasi dunque (e quì parlo per bocca del medesimo Dot-

Dottor Serafico) , che rigorosamente parlando , altro è *avere* , e altro è *possedere* , come confesserà , chiunque pesa il vero , e proprio significato di queste due voci ; perocchè quantunque sia vero , che tutti quegli , i quali *posseggono* , *hanno* : non è però vero , che tutti quegli , che *hanno* veramente *posseggano* , potendo essi avere quello , che non è loro , e per conseguenza che non è di loro rigoroso possedimento , e proprietà . E in fatti San Francesco , benchè proibisse a' suoi Frati l'appropriarsi le cose di questo Mondo , non proibì però loro l'averle , non trovandosi nella Regola : *i Frati nulla abbiano* ; ma solo : *nulla s'approprino* . Quindi lo stesso Santo Dottore nella risposta , riferita nel Corollario , alla Quistione propostasi dice : *non riceviamo la cosa lasciata come nostra* ; che è lo stesso , che dire : benche la riceviamo , tuttavia non ne prendiamo il possesso ; e benchè godiamo dell'uso , non ne abbiamo la proprietà , lasciando questa , o all' Amico del Testatore , o all' Amico nostro , che è il Sindico , i quali possedendo l'uno a nome del Dante , l'altro a nome della Sede Apostolica , e non a nome de' Frati , non possono chiamarsi *l'Interposta Persona* proibita dalla Regola , ed essi con ciò proveggano all'indigenze de' Frati . Leggasi tutta la detta risposta al luogo citato Opusc. Libell. Apolog. quest. 9. , e si vedrà , che questo , e non quello preteso dall'Avversario , è il vero senso . Che però quando farò

 vede-

vedere al nostro Autore, che i Minori, benchè fino da' primi tempi avessero beni stabili, non mai però, parlando rigorosamente, gli possedettero, e nè anche presentemente in rigor gli posseggono; vedrà subito dileguarsi questa grand'ombra, che ne' Minori Conventuali sia distrutta la povertà in comune comandata dalla Regola, e che non sia conveniente al Santità del Dottor Serafico il dire, che essendo Generale, procurasse privilegj di detta povertà distruttivi.

Perocchè del non trovarsi menzione di detta Bolla, come di ragion negativa non ne faccio alcun conto, bastando a me di trovarla registrata, oltre l' Originale, che abbiamo alle mani, appresso Autori Classici, come l'Avversario confessa.

22. Beni stabili antichissimi nella Religion de' Minori per gl'Istrumenti.

E primieramente egli è certo, che la Religione de' Minori fino da' primi tempi, immediatamente dopo la morte di San Francesco ebbe beni stabili, come confessano gli Autori dell'Osservanza da me citati, cioè il Miranda, il Roderigo, ed anche il Gonzaga ne' luoghi addotti di sopra. Imperocchè io trovo in un Protocollo dell'Archivio del Sagro Convento d'Assisi, il quale comincia dall' anno 1228., e va fino al 1300., che dal 1257. a' 6. di Dicembre Altigrima Montacolli lascia alla Chiesa di San Francesco la metà de' suoi, beni, consistenti in Terre, Case, ec., e l'altra metà alla Chiesa di Santa Chiara per rogito di Pietro Notajo: Che Piccardo d'Angelo Sin-

Sindico della detta Chiesa di S. Francesco, e Nipote del medesimo Santo, l'anno 1259. a' 6. di Maggio comprò da Niccola Cristiani due pezzi di Terra per la stessa Chiesa con rogito di Egidio Notajo: che parimente esso Piccardo l'anno suddetto a' 3. di Luglio per rogito di Nicola Notajo, e col consenso di Fra Niccolò Vescovo, già Frate Minore, e però pratico di ciò, a cui erano obbligati i Minori per la lor Professione, comprò un altro pezzo di Terra della Chiesa di San Gregorio al medesimo fine: così pure un'altro pezzo di Terra da Uguccione Giunta il detto anno agli 11. d'Agosto per rogito di Francesco Egidj: e un'altro pezzo di Terra olivata posto nel Colle di San Francesco per rogito di Balsamio Notajo: e finalmente l'anno stesso a dì . . . . Dicembre un'altro pezzo d'Oliveto per rogito di Niccolò Notajo dello Spedale de' Lebbrosi col consenso del medesimo Vescovo: Che Plenera Lombardi fece il suo Testamento, e lasciò in luogo di limosine alla Chiesa di San Francesco l'anno 1261. a' 5. di Maggio tutti i suoi Beni mobili, ed immobili situati in Campiglione per rogito di Fidanza Notajo, i quali Beni ora pure si godono dal Sacro Convento. E queste sono cose, che oltre la certezza portano in fronte ancor l'evidenza, per quelli almeno, a' quali non si fa notte avanti sera. Che però incidentemente rifletto, che la riforma fatta nel Capitolo d'Assisi l'anno 1430., non bisogna, che fosse

circa il togliere dalla Religione i Beni ſtabili; come pretende l'Iſtorico Corollario pag. 38., ma foſſe circa il preſcrivere il modo d'averli; altrimenti i ſuddetti Beni di Compiglione non ſarebbono rimaſti al Convento d' Aſſiſi, il quale per eſſere ſtato il luogo della riforma, ſarebbe ſtato il primo a riformarſi. Ma è poi menzogna affatto ſcoperta, quella che dice ſuſſeguentemente a pag.39., cioè che la Fazzion *rilaſſata*, contraddiſtinta ſempre da lui con queſta marca d'ingiuria, diè giuramento nel detto Capitolo di riformarſi, e che poi fece ogni sforzo, per eſſerne aſſoluta; poichè eſiſte la Bolla *Per virgilis more Paſtoris* di Martino Quinto, nella quale, non ad iſtanza d'alcuno, ma *motu proprio*, dal detto giuramento, qualunque egli ſi foſſe, il Papa grazioſamente diſpenſa. Donde pure appariſce, che la depoſizione di Fra Antonio da Maſſa dal Generalato, ivi accennata, accadde più toſto, come fù per accadere quella di Fra Gerardo, per indiſcreto tumulto de' Frati mal contenti, che per ſuo poſitivo demerito; e in fatti fù Veſcovo della ſua Patria, e fù in grandiſſima ſtima appreſſo dello ſteſſo Martino Quinto, e d'altri Ponteſici, ſecondo che i ſuoi meriti richiedevano.

Da' ſuddetti tempi dunque fino a' noſtri la detta Religione de' Minori, chiamata poſcia de' Minori Conventuali, ha ſempre durato ad avere annue rendite, e le ha anche preſentemente. Dunque i Minori, ora Conventuali,

ſono

ſono preſentemente traſgreſſori della Regola di San Franceſco, come ſi compiace d'intitolarli l'Autore del Corollario? Queſto nò; ſono ſempre ſtati, e ſono anche preſentemente veri oſſervatori della Santa Regola, anche in riguardo alla povertà in comune, e chi ardiſce dire altrimenti, ſappia che ſi ſoggetta ad un'aperta ſcommunica, che ſi fulmina nelle Coſt. d'Urbano VIII. text. 1. num. 2. E ſe queſto ſembra un impoſſibile al noſtro Scrittore dell'Aggiunta Corollaria, legga la Bolla *Exultantes in Domino* di Martino Quarto, ove troverà, che il Papa, dando alla Religion de' Minori con autorità Apoſtolica i Sindici, dichiara, che tutti i Beni avuti, e da averſi da' Frati Minori s'intendevano per diretto dominio della Sede Apoſtolica: *alla quale*, dic'egli, *di tutte le coſe mobili, ed ommobili, di cui i Frati Minori ſi poſſon ſervire, la ragione, la proprietà, e il dominio immediatamente ſpetta*. O pure detto Martino ſi proteſta, che intanto inſtituiva i Sindici, i quali a nome della Santa Sede prender dovean poſſeſſo de' Beni a' Frati Minori laſciati, perchè bramava, che la purità della Regola foſſe oſſervata, e la mente de' Teſtatori adempiuta; e quello, che Martino Quarto determina del 1283. a' 18. di Gennajo, il conferma Niccolò Quarto nella ſua Lettora *Religionis favor*, emanata del 1290. a' 22. di Novembre.

23. Proprietà de' Beni ſtabili avuti da' Frati Minori ſta appreſso la Sede Apoſtolica.

Eccoci ora al punto: non è dunque inveriſimile, che S. Bonaventura chiedeſſe a Clemente

24. Riſoluzione dell'inveriſimilitu.

tudine opposta alla Bolla di Clem. IV.

mente Quarto la sopraddetta dichiarazione; perocchè avendo già prima i Frati Minori, Beni stabili senza appropriarsene il dominio, il Santo Generale per far capire a' Secolari, che i Frati comecchè fossero morti al Secolo, non per questo s'intendevano esclusi dall'esser sovvenuti de' Beni del Secolo, e fors'anche per quietare la coscienza scrupolosa d'alcuni Frati, che tumultuavano, ne dimandò espresso privilegio alla Santa Sede, la quale non altro fece, che dichiarare la Regola, e metter rimedio a que' disturbi, che l'annue rendite poteano nella Religion cagionare; come da quelle parole della Bolla: *acciocchè convcniente rimedio con diligenza paterna vedessimo di trovare*, si raccoglie evidentemente. E questo non è un opporsi alla dichiarazione di Gregorio Nono, nè si chiama un distruggere la povertà in comune contra le dichiarazioni di Niccolò Terzo, e Clemente Quinto, come vorrebbe il nostro Autore; ma un modificarla, e renderla più osservabile.

XV. Beni stabili si hanno anche da' Minori Osservanti.

In fatti mi dica un poco il nostro Corollatio Scrittore: (il quale, ripeto, non può mai essere della Religione degli Osservanti; perchè mostra di averne pochissima pratica) i PP. dell'Osservanza non hanno anch'essi, e non possono avere annue rendite, purchè il dominio resti appresso il Sindico, come deputato dalla Sede Apostolica? E pure vorrà forse egli dire, che que' degni Padri non sieno osservatori della povertà in comune? Trovo, che nell'

anno

anno 1663. a' 2. di Giugno la Sacra Congregazione del Concilio decise esser valida la donazione fatta al Sindico d'Araceli di mille Scudi da rinvestirsi, ec. con questo, che i frutti servissero per comprar pane bianco agl'Infermi del Convento d'Araceli suddetto:Che nel1674. a'3. d'Agosto dichiarò la Sacra Congregazione esser valido il Legato fatto a' PP. Osservanti di molte Messe la Settimana da Pietro Moros di Sardegna, dichiarando insieme, che non ostante, che non possano posseder censi, e Beni stabili, possono tuttavolta ricevere per modo di limosina semplice ciò, che si dà loro dagli Esecutori Testamentarj. Il Decreto fu confermato da Clemente Decimo nel 1674. a'22. d'Agosto, con ordine al Vescovo di Sassari, di far adempire agli Eredi la pia mente del Testatore: Che nel 1639. a' 28. di Maggio fù lasciato a' detti PP. del Convento di S. Angelo in Vado un legato perpetuo di Messe; e volendo con tal legato il Vescovo, che credea esserne detti Padri incapaci, instituirne un Canonicato, la Sacra Congregazione della fabbrica decise,che n'eran capaci: *non ostante il perpetuo peso delle Messe*, e nel dì 30. di Luglio dell'anno stesso ne scrisse al Vescovo di Città di Castello; contra di che movendosi nuova difficoltà, replicò detta Sacra Congregazione a' 28. d'Agosto del 1640., che tolto ogni impedimento si eseguisse la mente del Testatore: Che la medesima Sacra Congregazione in un'Anconitana dichiarò, che i PP. Osservanti di detta Città per modo

do

do di limosina eran capaci di cinque Scudi annui col peso di celebrare un Ufizio. Fœlic. Poteſt. pag. 124. usq; ad pag. 131. in exam. confeſſ.

26. Povertà in comune modificata fino da'primi tempi anche appresso i Minori Osservanti.

E questa moderazione di povertà cominciò negli Osservanti, che è un gran tempo; imperocchè Leon Decimo nella Bolla *Merentur*, data nell'anno 1514., concede loro l'aver Monasterj ampj, e spaziosi, benchè, come dice il Papa, *più tosto Palazzi di Magistrati possano essere stimati, che abitazioni di poveri*; e l'avere parimente Calici d'argento, paramenti preziosi, e simili, altre cose, le quali ad una povertà rigorosa ripugnerebbono. S.Pio Quinto alle suppliche del lor Generale concede loro del 1567. a' 23. di Marzo, *congregar Vino, Framento, quando parerà a' Prelati, con questo, che tali provisioni non si facciano se non per un anno:* Roderic. in Collect. Bull.fol.408. n.15., e 16. E per attestazione del medesimo Roderigo possono procurare danari non solo per urgenti necessità, *ma anche per quelle cose, che non sono tanto necessarie, anzi per le cose superflue, e di pura curiosità, cioè per ornamenti, e fabbriche sontuose, così anche non solo per le presenti necessità, ed imminenti, ma anche per le future.* Lo stesso Roderigo T. 3. q. 10. art.4. asserisce, che nelle Costituzioni Generali della stessa Sacra Religione fatte nel Capitolo Generale celebrato in Roma l'anno 1560. così sta scritto: *Si dichiara secondo le cose determinate da Martino Quinto, e Paolo Quarto, che il dominio del denaro,*

ro, *in lecita maniera offerto per la necessità de' Frati*, *spetta alla Sede Apostolica*. Si giudichi ora se sia vero ciò, che scrive il nostro Autore imprudentemente pag.34., che gl'indulti rilassativi non furono mai accettati dall' intero Corpo, nè da' Membri sani della Minoritica Religione, ed in che senso possa mai mantenere una tale asserzione. Soggiugne poi il medesimo Roderigo: *dalle quali cose ne segue*, *che le ordinazioni fatte da Niccolò Terzo*, *e Clemente Quinto nel Concilio Viennese*, *cioè*, *che il dominio della pecunia*, *offerta a' Frati Minori*, *sempre rimane appresso il Dante*, *sono oggi rivocate per Martino Quinto*, *e Paolo Quarto*, *i quali ordinarono*, *che tal dominio subito dalla Chiesa Romana s'acquisti*, *e vollero*, *che presso il Sindico*, *a nome della stessa Chiesa Romana costituito*, *la predetta pecunia si deponesse*. E per ultimo Innocenzio Undecimo nella sua Bolla *Sollicitudo* data del 1679. a' 20. di Novembre dichiarò, che nell'Ordine degli Osservanti non si proibiscono i Sindici, perocchè il servirsene non era dispensa della Regola, ma un modo proveduto dagli Antecessori, Romani Pontefici, *per osservarla con più purità*, *o i detti Sindici si prendano secondo le Costituzioni di Niccolò Terzo*, *e Clemente Quinto*, *o pure secondo la disposizione della Venerabil Memoria di Martino Quarto*, *Martino Quinto*, *e Paolo Quarto*. E questi Sommi Pontefici, che hanno con tanta clemenza privilegiati anche i Minori Osservanti; non meritano già le parole, le quali, benchè non sue, non

do-

dovea mai riferire l'Autore del Corollario; cioè (le dirò in latino, perchè hò ribrezzo anche a tradurle) che *malè informati multâ impertinentiâ subreptitiè concedunt contra Regulæ puritatem, &c.* massime ch'egli concede altrove, che i Sindici salvano la povertà in comune. I Padri dell'Osservanza hanno ricevuti ossequiosamente i detti privilegj, e se gli godono in nome del Signore, lontanissimi dal riprenderne ingratamente la Sede Apostolica loro benefattrice.

17. Modificazione della povertà in comune tra' Minori non la distrugge.

Contuttociò, torno a ripetere, che sarebbe una grande ingiuria a' PP. dell'Osservanza suddetti il dire, che in essi è distrutta la povertà in comune. E' modificata: oh questo sì, ma non distrutta, e parimente è solamente modificata ne' Minori Conventuali, i quali essendo, come proverò evidentemente più a basso, que' medesimi Minori istituiti da S. Francesco, da cui si sono poi diramate le altre Religioni Minoritiche, fin da principio ebbero annue entrate in quanto all'uso, senza veruna dispensa pontificia, come in realtà non proibite dalla Regola, poscia l'ebbero per dichiarazione Apostolica sotto l'amministrazione de' Sindici deputati dalla S. Sede, e finalmente levati i Sindici da' Pontefici, prima ad alcuni Conventi in particolare, come da una Bolla di Leon Decimo data l'anno 1521. esistente nell' Archivio del Convento di S. Pietro di Belluno, che comincia *Conquesti sunt nobis*, apparisce; e poi levati universalmente a tutta la Religione

da

da Urbano Ottavo l'anno 1625.; cominciarono per concessione Apostolica ad amministrare da se stessi le loro entrate, non come proprietarj, ma come puri usuarj, restando sempre come da prima appresso la S. Sede il diretto dominio di detti loro Beni, ed entrate.

28. Differenza tra' Conventuali, e gli Osservanti nella osservanza della povertà in comune.

Differiscono dunque i Minori Conventuali da Minori Osservanti (non già come ingiuriosamente gli fa differire nella loro origine l'Inventore del Corollario, chiamando i primi *Rilassati*, e i secondi *Zelanti*; non accorgendosi di mettere al punto chiunqne volesse rispondere, come si suol dire, per le rime, a decidere: se fossero più rilassati, alcuni almeno degli *Zelanti*, o quelli, ch' egli intitola col nome di *Rilassati*, e a disotterrare le memorie rancide dell'Eresia de' Fraticelli, dell'Apostasia del sopranominato Michele da Cesena, e de suoi seguaci, dello Scisma di Pietro Corbario predetto, e simili altre cose, colle quali le umane infermità, che più tosto si debbon coprir, che insultare, a mettere in vista si verrebbono. Nò nò: parliamo con rispetto, e con civiltà) differiscono dunque i Minori Conventuali da' Minori Osservanti, in questo solo, che quelli possono esigere personalmente, come destinati Sindici dalla Sede Apostolica, non già per proprio dominio, ma per Pontificia delegazione, e questi non possono esigere personalmente, ma per mezzo del Sindico, il quale amministra le entrate ad util loro lasciate, non a nome di essi, perchè sarebbe *per interposita persona*, ma a no-

a nome della S. Chiesa. E benchè l'utile di dette entrate, in riguardo ad essi, non si debba loro, che a solo titolo di carità, perocchè sotto altro titolo non ne sono capaci; tuttavolta risguardando l'adempimento della volontà de'Testatori, si debbe loro anche per ragion di giustizia. Che vuol dire, che gli uni, e gli altri differiscono nel solo modo più, o men rigoroso, che del rimanente nè gli uni, nè gli altri hanno, o possegono cosa alcuna di proprio.

29. Altra Bolla di Clemente IV. conferma tuttociò, che fin qui si è detto.

Ma nel mentre, ch'io stava per chiudere questo paragrafo, leggendo curiosamente il Vadingo, mi sono abbattuto in un'altra Bolla di Clemente Quarto, la quale, per dir vero, non può essere fatta più a proposito per confermare universalmente tutto quello, che ho detto finora; e però mi si condoni questo allungamento, perocchè non posso dispensarmene in verun modo. Ella è posta sul fine del Tom. 2. degli Annali nel Registro delle Bolle alla pag. 102., ed è data in Perugia del 1265. a' 25. di Luglio: comincia *Cùm dilecti Filii*, ed è diretta a Barcilione di Pietro Bentevenne Tornalveri, e ad Orlandino di Bonaventura Perugini; istituendogli il Pontefice Sindici de'Minori nella Provincia di S. Francesco. In essa trovo il nome di *Conventuale* due volte adoperato dal Papa: *ad insinuazione del Ministro, de' Custodi, de' Guardiani Conventuali*, e più sotto: *senza aver ricercato il consiglio, ed ottenuto il consenso del Ministro, de' Custodi, de' Guardiani Conventua-*

tua-

tuali, e più sotto: *senza aver ricercato il consiglio, ed ottenuto il consenso del Ministro, de'Custodi, de'Guardiani Conventuali*; rimettendomi per l'opposizione, che a queste parole si potesse fare, alla risposta già data di sopra. In oltre vi trovo, antecedentemente a detta Bolla i Minori avevano Beni stabili, nè questo era contro la lor professione, perocche il dominio, e la proprietà di detti Beni rimaneva appresso la Sede Apostolica, e finalmente, che i detti Sindici deputati avessero de'detti Beni l'amministrazione per autorità loro data dalla Santa Sede. Legganſi quelle parole poste sul principio: *conciosiachè i diletti Figlioli i Frati Minori per voto di lor professione a tal povertà si sieno sottomessi, che nè in particolare, nè in commune cosa propria possano avere, ma tutte quelle cose, che loro per limosina sono date, o pure altrimenti in loro contemplazione provengono, s'intendino per istituto dell'Ordin loro accresciute al dominio, e alla proprietà della Chiesa Romana, però, a noi spetti d'istituire i Procuratori di tali Beni; Noi .... in tutti i Beni mobili, ed immobili, e semoventi alla Chiesa Romana in contemplazione de'dilatti Figliuoli i Frati Minori della Provincia di S. Francesco conferiti, e da conferirsi per l'avenire ... vi destiniamo, Procuratori, Attori, Sindici, etc.* Si può parlare con più chiarezza? Parla il Papa non solo de'Beni da conferirsi, ma anche de'già conferiti; i quali di sua natura già s'intendevano di dominio, e di proprietà della S. Chiesa per istituto della Religion Minoritica. Dun-

 que

que l'avere detti Beni nel fuddetto modo, non era contro la Regola, dunque era antico questo modo d'aver beni stabili, ed annue rendite. Che dice ora il nostro Autore? Questa Bolla, riferita da un Osservante, non bastava per risparmiarmi tutta la fatica, che ho fatta finora in convincerlo? Tutta volta non mi pento d'averla fatta, perocchè se per gl'intendenti sembrerà vana, non sarà già per quelli, che ne' loro capricci si fissano, e a quelli passionatamente si sposano.

30. Conclusione del Paragrafo.

Concludiamo ora il presente Paragrafo, che in quanto a' privilegii, per meglio dire, in quanto alle dichiarazioni Apostoliche di poter avere annue rendite, la Religione de' Minori Conventuali non cominciò solamente l'anno 1430., ma almeno 173. anni prima, come per l'evidenza delle Bolle mostrate, e per ogni inverisimilitudine tolta di mezzo d'esser dette Bolle emanate, ho chiaramente, ed anche con troppa abbondanza mostrato.

§. III.

31. Il B. Andrea Caccioli dal detto di sopra viene ad esser Conventuale.

Vengo ora, poscia d'avere trovate false le premesse del nostro Autore, ad esaminare la conseguenza, ch'egli ne trae, non solamente in quanto è dedotta da tali premesse, ma eziamdio in se stessa, e senza veruna dipendenza dal detto finora; cioè se veramente sia vero quello che leggo nella Scrittura corollaria: *Che i Beati Andrea Caccioli, e Andrea Conti non possono con verità, e però non debbano chiamarsi Conventuali*. Riguardo al B. Andrea

Conti è vero, che la S. Congratione de Riti, che trattava di beatificarlo per via d'approvazione di culto, ordinò a Monsignor Segretario, ch'in ſtender qualunque ſua riſoluzione haveſſe detto ſolamente *Minore*. Ma ciò fece, perche non volle entrare a decidere queſto punto, cioè ſe foſſe o Conventuale, o Oſſervante, e per quietare il rumore, che facevano quei del ſecondo Iſtituto in vedere contro lor volere in fronte di qualunque ſtampa il nome di Conventuale; non hebbe però mai intenzione di vietare alli PP. Conventuali, che ne poſſiedono il Corpo nella lor Chieſa del Piglio, e che ne promovevano la Beatificazione il dirlo del loro ordine, come chiaramente coſta da documento autentico, che conſervaſi nell'Archivio di S. Salvadore in Onda, e da qualunque ſtampa fatta doppo dett'ordine, o di ſcrittura per la medeſima Beatificazione, nelle quali ſi leggeva, e ſi legge -- *Anagnina Beatificationis, & Canonizationis B. Andreæ de Comitibus de Anagnia nuncupati Sacerdotis Profeſſi Ordinis Minorum Conventualium S. Franciſci*; o d'immagini del Beato, o di Sonetti, o d'inviti in occaſione del triduo con ogni ſolennità celebrato a gloria del ſudetto Beato nella Chieſa de SS. Apoſtoli, onorato anco dalla preſenza della S. M. d'Innocenzo XIII., e per conſeguenza è falſo il decreto, che riporta il noſtro Autore nel fine del compendio della Vita del medeſimo Beato, e che vedeſi ſtampato in molti altri luoghi; lo che ponemi in ſtato di

 pre-

presentarli poca, o niuna credenza, tanto più che in osservando il mentovato compendio, fatto da lui ristampare in Lucca, lo trovo contr'ogni dovere, mutilato in più luoghi; e specialmente nella quinta pagina; ove discorrevasi del nome di Conventuale, e dell'accidental modificazione, fatta da più Pontefici alla Regola di S. Francesco, che pare non poss'udire; Ma tornando al nostro; il fondo della presente Disertazione non istà puramente sul nome, come vedremo fra poco. E però parlando del B. Andrea Caccioli solamente, poichè da lui ho preso il motivo di scrivere, questi trovo che morì circa l'anno 1255., e di sopra ho provato, che i Conventuali in quanto al nome cominciarono dal 1250., dunque che occorre andar più innanzi? Il Beato Andrea da Spello è morto Conventuale. Di più s'è trovato di sopra appresso gli stessi Autori dell'Osservanza, che l'avere annue entrate cominciò nella Religion de'Minori subito dopo la morte di S. Francesco, dunque se il nostro Beato morì tanto tempo dopo S. Francesco, morì Conventuale, non solamente in quanto al nome, ma anche in quanto al significato del nome, giacche il nostro Autore pare, che voglia sostenere, essere Conventuali que'Minori, che sono privilegiati di Beni stabili, e d'annue rendite. E finora la faccio da puro Logico, il quale cerca di ritorcere l'argumento, ben fatto, o mal fatto che sia contra dell'Aversario.

Passiamo ora ad esaminare la proposizione

32. Maggior esame della detta proposizione.

ne in se stessa, la quale per verità presa sostanzialmente poco, o nulla dipende dalle false premesse già confutate; perocchè quando cerchiamo se il B. Andrea da Spello sia della Religione de'Minori Conventuali, cerchiamo se la Religione deMinoriConvẽtuali oggidì esistente sia quella medesima in cui visse, e morì il detto Beato. Se poi ella avesse il medesimo nome, e i medesimi privilegii d'ora, questo è di soprappiù. Anche la Religione di S.Benedetto in Italia acquistò nome di Cassinense solamente del 1503., e parimente diversi privilegii da Giulio Secondo; dunque non è l'antichissima Religione di S. Benedetto? Anco i Signori Cardinali acquistorono questo nome più secoli doppo la Loro istituzione, sendo stati chiamati prima col solo nome di Consiglieri, come prova Flavio Cherubino nel compendio del Bollario sulla Bolla 50. di Sisto V. che comincia -- *Postquam*; ne per questo ne siegue, che li Cardinali presenti sieno differenti da quei de primi Secoli. Anco li Christiani furono così chiamati molto tempo doppo che Christo hebbe fondata la sua Chiesa, come si hà dagl' atti Apostolici al cap.11., ne per questo ne siegue, che questi fosser differenti da quelli, che nel principio chiamavansi col nome di fedeli, o discepoli. Che più; Li stessi Religiosi Minori Osservanti fuoron detti, ora Riformati, ora della fameglia, ora Zòccolanti, e nella Polonia Bernardini; dunque quei, che sono al presente non sono quelli stessi, che col mezzo del

Laico Trinci nel 1368.cominciorono a separarsi dal Corpo della Religione? Nò, non può questo dirsi, risponderà il nostro Autore per non perdere il conseguimento del suo fine; è con qual verità poi potrà dire,che la Religione de Minori Conventuali incominci quando segl'aggiunge questo nome,e quando n'incominciano i privilegi modificativi della Regola nel solo accidentale? Giach'anch'essi, e hanno variato il nome, e hanno privilegi in non poco numero,come può vedersi nelli loro Scrittori, e specialmente in Roderico collect. Bullar. fol.404., e altrove? Dunque neppure essi sono ora quelli, ch'eran prima; o se essi sono li medesimi di quelli,che nel 1368. cominciarano a scaparsi dal Corpo della Religione, anco i Minori Conventuali sono li stessi,ch'erano in tempo d'Innocenzo IV., e prima d'Esso. E vaglia il vero, guai a noi se col passare dal non possedere al possedere s'acquistasse un esser essenzialmente diversi;perch'essendo noi oggi membri della Chiesa Romana,che possiede, saressimo essenzialmente diversi da membri della primitiva Chiesa, che non possedeva, siccome la Chiesa possidente sarebbe essenzialmente diversa dalla non possidente, e siccome la Chiesa Romana non sarebbe la vera Chiesa di Christo, così noi non saressimo i veri Cattolici. Quest'argomento che si fa dagl'Eretici per provare,che la Chiesa Romana non è la vera Chiesa, nulla c'infastidisce per le ragioni adotte, e però non deve infastidire i Minori Conventua-

li,

li, militando li steſſi motivi; e quando debba nuocere alli Minori Conventuali, nocerà anco alli Minori Oſservanti, ch'ebbero vario nome, ed acquiſtarano privilegi,che non havevano.

33. Prerogative anticamente concedute alla Religione de'Minori.

Ma per meglio conoſcere, che la Religione de Conventuali è quella ſteſsa di prima identicamente, come direbbono le ſcuole, non v'è a mio credere regola più certa quanto quella, che ſuole adoperarſi, per conoſcere la retta diſcendenza di qualche Famiglia nobile, ed è la permanenza in eſsa de'medeſimi Feudi a tal Famiglia conceduti fin dall'antico. I Feudi adunque, per dir così, Religioſi conceduti dalla Sede Apoſtolica alla Religion de'Minori, quando era ancora indiviſa, ed era un ſolo, ed unico Corpo, ſono principalmente il Dottorato, o ſia Magiſtero di Teologia, le Inquiſizioni contro l'eretica pravità, e il poſſeſſo antichiſſimo non mai interrotto de' Conventi, e delle Chieſe. E che ciò ſia vero, abbiamo in S. Bonaventura, ch'egli fa una dotta Apologia contro un Dottore Innominato, difendendo la ſua Religione da chi l'accuſava, come ſuperba, perche aveva ammeſſo il Dottorato ne' ſuoi Religioſi, ove egli riferendo le parole dell'Averſario, ſi eſprime in queſti termini: *Nè pare a'profeſſori di tanta umiltà poter competere il nome di Maeſtro parendo, che il Signore nell'Evangelio di S. Matteo queſto proibiſca*: de tribus Queſt. ad Mag. Innom. To.2. Opuſc. E parimente nella Vita di eſſo S. Bonaventura abbiamo eſpreſſamente, che nella Religion de'Mino-

ri, già s'era ammesso il Magistero di Sacra Teologia, leggendosi in essa queste precise parole: *Dunque l'Uomo Santo ..... insegnandogli Alessandro d'Ales Maestro in Sacra Teologia, tanta perfezion di dottrina in breve acquistò, che il settimo anno del suo ingresso alla Religione, per concorde giudizio de' Maestri dell'Ordine fù eletto a leggere nell'Università di Parigi il Libro delle Sentenze, e ad ascendere la Cattedra di Maestro*. In quanto alle Inquisizioni, abbiamo già di sopra accennata la Bolla d'Innocenzo Quarto *Quia tunc potissimè*, la quale leggendosi, si può da ciascheduno conoscere, fin da che tempo sono nella Minoritica Religione. Per quello poi, che riguarda i Conventi, o le Chiese mi ristringo solamente alla Sacra Basilica d'Assisi, la quale dal 1230. da Gregorio Nono con Bolla Concistoriale, dichiarandola Capo, e Madre di tutto l'Ordine Minoritico, viene come data, o per meglio dire confermata in Feudo perpetuo a' Frati Minori, volendo che da essi in futuro sia sempre ufiziata, come chi vorrà leggere la Bolla, potrà veder chiaramente.

34. Dette prerogative si mantengono solo appresso i Minori Conventuali segno della loro antichità.

Mi dica adesso il nostro Scrittore dell'Aggiunta Corollaria, appresso qual Religione sono sempre durati questi Religiosi Feudi? Appresso degli Osservanti, de'Cappuccini? Non già, perocchè questi non hanno mai costumato d'appellarsi col nome di Maestro, non furono mai Inquisitori, e non abitarono mai nel Sac. Convento d'Assisi per ufiziare quella Sacra Basilica. Trovo bensì, che i Conventuali fin

da

da que' primi tempi sono stati Inquisitori, sono stati appellati Maestri, ed hanno abitato il Sacro Convento, ed anche a'tempi nostri posseggono per successione non mai interrotta questi privilegi, e queste prerogative. Dunque che abbiamo a conchiudere? ciò che sia per conchiudere il nostro Autore non sò; sò bene, che gli Uomini di giudizio tutti conchiuderanno: dunque i Minori Conventuali d'ora sono gli stessi identicamente, che i minori di quel tempo. E in fatti come mai si può conchiudere diversamente? Mi trovi il nostro Autore ne' PP. dell'Osservanza un Convento, che sia stato loro prima del 1368., nel qual anno cominciarono a viver separati dalla Comunità sotto la scorta di Fra Paolo de'Trinci sul Colle di Brogliano, ed allora dirò, che è un grand'Uomo. Mi troverà bensì, che al presente hanno Conventi antichissimi della Religione, ma troverà ancora, che questi erano prima de'Frati della Comunità, cioè de'Conventuali; così il Convento d'Araceli di Roma, quello della Madonna degli Angioli appresso Assisi, quello di Mantova, ed altri moltissimi; ma non troverà mai, che i PP. dell'Osservanza gli abbiano posseduti da' primi tempi dell'Ordine.

25. Si pruova per la diretta discendenza de'Generali da S.Francesco l'antichità de' Conventuali.

Passo più oltre ancora: In quest'Ordine de'minori, che possiede ab antico i Conventi, e le Chiese, che ha sempre avuto ne'suoi Religiosi il Magistero di Sacra Teologia, che ha sempre goduto fin da principio il Ministero della Sacra Inquisizione, v'è sempre stato, comin-

minciando da S. Francesco, e venendo a'tempi nostri, il Generale, che ha sempre avuta un' assolutissima autorità, e dipendente solo dalla S. Sede sopra i suoi Religiosi, prima chiamati Minori, ed ora Minori Conventuali; dovechè io trovo Bolle, che mi nominano *il Vicario Generale degli Osservanti*, *e quello de' Cappuccini*, la qual parola *Vicario* da ad intendere, ch'egli teneva le veci d'un altro nell'Ordine, che era Ministro Generale assolutamente. E quì pure non dico cosa, che abbia bisogno di pruova; imperocchè gli stessi PP. dell'Osservanza confessano questa verità, molto più la potrà confessare l'Autore del Corollario, il quale vedendosi finora convinto di tante bugie, suppongo, che non vorrà più entrare in impegno di dirne dell'altre. Il P. Agostino de Vitte Osservante in Genealog. S. Fran. pag.51., parlando di Fra Cristoforo Numai da Forlì, ha queste parole: *Questi fù il primo Ministro Generale della Famiglia degli Osservanti, essendochè prima i Ministri Generali furono Conventuali*. Il P. Francesco Gonzaga, parlando dello stesso Fra Cristoforo de Orig. Seraph. Relig. pag.44. nel titolo ha queste altre: *il Primo Generale degli Osservanti*. Che fù solamente eletto nell'anno 1517.al tempo di Leone X., e tutti gl'altri, che prima di questo reggerono i Minori Osservanti furono chiamati col solo nome di Vicari, come attestano tutt'i Loro Storici, e specialmente il mentovato Gonzaga nel libro de origineSeraph.Relig. pag.37., ove dice ch'il primo Vicario fu

S. Ber-

S. Bernardino da Siena (ch'haveva fatto il suo Noviziato trà Conventuali in Siena, non'trà medesimi nell'Aquila, ove stiede finchè fù trasportato alla Chiesa al medesimo Santo dedicata) e fù istituito in Firenze nel 1436. dal P. Maestro Guglielmo da Casale Ministro Generale di tutto l'Ordine di S. Francesco, per le Provincie di qua da monti; e per l'altre di la da monti fù eletto in Padova nel 1443. il P. Fra Gio. Manberti dal P. Maestro Antonio Rusconi Generale come sopra; qual elezzione fu poi confirmata da Eugenio IV. con sua Bolla, nella quale rapporta la patente speditagli dal P. Generale, come può vedersi nel Vadingo Annalista osservantino all'anno sudetto; e nel Gubernatis parimente dell'Osservanza; E l'elezzione de Vicari reggittori de Minori Osservanti si fece fino al 1517. in cui Lion X. gli concede il potersi eleggere il Generale, da che deducesi, che dal principio della Religione fino al 1368. non vi furono Minori Osservanti; dal tempo sudetto fino al 1436. furono in tutto e pertutto governati da Minori Conventuali, dal 1436., fino al 1517. da Vicari loro, ma colla subordinazione al Generale di tutto l'Ordine, e doppo il 1517. dal proprio Generale. Collo stesso nome di Vicari parimente furono chiamati i Superiori Generali de'PP. Cappuccini, come si può vedere nelle Bolle Pontificie, finattanto, che anch'essi non ottennero dalla Sede Apostolica di avere il Ministro Generale. Ma tra'Conventuali, cominciando da S. Francesco

cesco fino a'tempi nostri,non si troverà mai veruno Superiore supremo col titolo puro di Vicario Generale ; e se in occasione di vacanza del Generalato vi furono i Vicari Generali Apostolici, questi eran Vicari della S. Sede , e non già di verun Ministro Generale , che nell' Ordine fosse sopra di loro .

36. Bolle di Leon Decimo opposte dall' Aversario.

Quì mi pare di vedere il nostro Scrittore, venirmi inconrro colle famose Bolle di Leon Decimo , e ripetermi quelle pregnanti parole , che ho già lette in certi Fogli Manoscritti , i quali allo stile sembrano dello stesso Autore dell'Aggiunta Corollaria : *Il Ministro Generale dell'Osservanza è diretto Successore di S.Francesco*, e mostrarmi col dito i luoghi delle Bolle , ove i Conventuali vengono spogliati della preminenza sopra gli Osservanti , ove il loro Generale , non più col nome di Ministro , ma di Maestro Generale viene appellato, ove si comanda, che abbia soggezione al Ministro Generale degli Osservanti , a cui tocchi il confermarlo , e questi solamente si possa intitolare Ministro Generale di tutto l'Ordine Minoritico , ove chiama gli Osservanti senza veruna interruzione osservatori fin da principio della Regola di San Francesco , ed altri simili passi , ch'egli stima affatto a proposito per fargli guadagnare la lite .

37 Dette Bolle non tolgono la maggior Antichità a'Cōventuali.

Ma piano un poco,che se vorremo far ben riflessione alle suddetto Bolle , vedremo , o ch'elle non fanno al nostro proposito , o se pur fanno , in quello , che ora stiamo disputando , favo-

favoriscono più i Conventuali, che gli Osservanti. Parerà, ch'io dica degli spropositi; ma con un pò di flemma farò toccar con mano, che questa volta gli spropositi, più tosto che in casa mia, sono andati ad alloggiare in casa d'altri. Mi si dica un poco: può far un Principe, che uno, il quale per retta linea discende da uno stipite, non ne discenda? No certamente. Può ben privarlo de' titoli, delle preminenze, de' Feudi, delle ricchezze, e darle ad un'altro, che ne discenda per linea trasversale; ma non può fare, che quello, che è, non sia, altrimenti avrebbe più potenza del medesimo Iddio, il quale, comecchè sia onnipotente non può fare, ch'io non sia Figliuolo di mio Padre, che mio Padre, e mio Nonno non sieno stati al Mondo, e così del rimanente. Da ciò, che ne deduco? Che le Bolle di Leon Decimo hanno bensì potuto spogliare i Conventuali di molte prerogative, che aveano, e darle agli Osservanti, ma non hanno potuto fare, che il Generalato ne' Conventuali non sia cominciato da S. Francesco, che gli Osservanti non abbiano avuti i Vicarj Generali soggetti a' Generali de' Conventuali, e da questi deputati, e istituiti. Che però i Conventuali per natura, e senza alcuna dichiarazione Apostolica hanno goduto il primato nella Religion Minoritica, perchè erano diretti discendenti da S. Francesco; dovechè gli Osservanti hanno avuto bisogno di Bolla, e di privilegio per avere l'apparenza di esserlo, perocchè non l'erano in realtà.

tà. Dunque è vero, che le suddette Bolle non fanno a proposito per contrastare a' Conventuali l'antichità sopra tutte le altre Religioni Minoritiche, ma più tosto fanno a proposito per confermarla; perocchè esse, quando altro testimonio non ne avessimo, sono quelle, che ci scuoprono la diramazione naturale degli Osservanti da' Conventuali, e la loro soggezione a' medesimi venuta naturalmente, come in un ramo, che scappa fuora dal tronco, asserendosi ivi, che i Ministri di tutto l'Ordine, a cui erano soggetti gli Osservanti, erano Conventuali, e però quelle parole *senza interruzione*, rapportate a favore degli Osservanti non fanno maggior forza di quelle, che leggonsi nella Bolla d'Urbano Ottavo *Salvatoris, & Domini nostri* data del 1627. a' 28. di Giugno a favore de' Cappuccini, cioè: *che i Frati Cappuccini sono stati, e sono per vera, e non mai interrotta linea veri, e indubitati Figliuoli di S. Francesco, ed osservatori della sua Regola*. Imperocchè anche i discendenti trasversali sono discendenti per linea non interrotta, ma non sono discendenti diretti. E in fatti per ciò non pretendono gli esemplarissimi PP. Cappuccini, d'essere il primo Ceppo della Religione Serafica, nè pretendono per ciò preminenza sopra i Conventuali; la quale nè pure possono pretendere i PP. Osservanti, se non per grazia del Papa; giacchè i Conventuali, oltre l'avere anch'essi simili espressioni a lor favore nella Bolla *Militantis Ecclesiæ* pure d'Urbano VIII. accennata di sopra,

so-

sono anche assistiti di più dalla ragione d'aver vedute escire dal loro Corpo, o immediatamente, o mediatamente tutte quante le Religioni Minoritiche.

38 Dette Bolle non hanno avuto effetto, che circa l'apparenza.

E poi: le suddette Bolle di Leone non hanno avuto effetto nè anche al tempo dello stesso Pontefice, che circa ad alcune esteriori apparenze; imperocchè a tempo di questo Papa furono eletti due Generali da' Conventuali, e questi confermati immediatamente dal Papa, non presero mai la conferma dal Generale degli Osservanti: il titolo di Maestro Generale durò poco tempo: la precedenza ove ebbe esecuzione, e dove nò. Che vuol dire, che da queste Bolle gli Osservanti non ne hanno cavato, che un puro titolo, d'avere il Generale di tutto l'Ordine Minoritico, ma che in realtà non comanda, e non ha mai comandato, che a loro, e il levarsi dalla soggezione de' Generali della Conventualità. Ma questa soggezione in qualche parte è anche ritornata nell'esser suo a tempo di Sisto Quinto, il quale ha di nuovo sottomessi gli Osservanti, e gli Cappuccini al Generale de' Conventuali, almeno in quanto all'erigere la Confraternita del Cordone, da cui debbono, e gli uni, e gli altri, se non altro in que' luoghi, ove sono Conventi de' Minori Conventuali, in questo particolare affatto dipendere. Legganſi le Bolle *Ex superna dispositionis arbitrio* del 1585., e *Divinæ charitatis altitudo* del 1587., nell'ultima delle quali restituisce pure al Generale de' Conventuali il titolo

lo di Miniſtro. Ma quand'anche aveſsero avuto effetto in tutto, e che i Conventuali aveſsero anche perduto il Generale, ed aveſsero preſentemente il ſolo Vicario; contuttocio non ſarebbe mai vero, che eſſi non foſsero per natura i diretti diſcendenti da S. Franceſco per via del Generalato, cominciato in loro dal Santo Padre, e non in verun altro a lui poſteriore.

59 Il Generale degli Oſſervanti non è diretto Succeſsore di S. Franceſco.

Mi reſtano da eſaminare le parole rapportate di ſopra: *Il Miniſtro Generale dell'Oſſervanza è diretto ſucceſſore di S. Franceſco.* Ch'egli ſia ſucceſsore di S. Franceſco, il concedo, tenendo egli nella ſua Religione il luogo di San Franceſco. E queſto ſi può dire non ſolo degli altri Generali Franceſcani, ma anche di qualſivoglia Superiore a' Generali ſubordinato, tenendo per ragion d'eſempio il luogo di S. Franceſco ogni Guardiano nel ſuo Coonvento, ogni Provinciale nella ſua Provincia, e così proporzionalmente parlando d'ogni Superiore. Ma non concedo, ch'egli ſi poſſa chiamare *Succeſſore diretto*. Imperocchè ſe l'aveſſe chiamato Luogotenente di S. Franceſco in tutta la Minoritica Religione, per privilegio Apoſtolico, quaſi quaſi, almeno in quantò al nome, non avrei avuta difficoltà a paſſargliela; ma *diretto Succeſſore*? oh queſto nò. L'eſſer diretto Succeſſore in una Famiglia del Primo, da cui una tal Famiglia cominciò, importa una naturale diretta diſcendenza, la quale, ſe non v'è di ſua natura, non ſi può acquiſtare per privilegio di veruno; e che queſta natural diretta di-

discendenza, non sia ne' Generali dell'Osservanza, oltrechè apparisce da tutto quello, che già si è detto, mi piace anche di dimostrarlo con più evidenza.

40 Osservanti separati dall' Ordine della Comunità primi, che avessero il primo Generale.

Se i PP. dell'Osservanza fossero sempre stati uniti con i Conventuali fino a quel tempo, ch'ebbero il primo Generale sotto Leon Decimo, pur pure avrebbono qualche apparenza di Successione diretta; perocchè potrebbon dire, che all'ultimo Generale de' Conventuali, che comandò in tutta la Religion de' Minori, succesſe immediatamente il loro Padre Cristoforo Numaj, e per conseguenza, che continuò in loro la Successione di S. Francesco almeno in quanto al nome, avendo egli ottenuto, come avea l'Antecessore Conventuale il titolo di ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori, ed essendo essi il medesimo Corpo di Religione, che dopo un Frate Minore se n'era eletto un'altro della medesima Religione, e che però questi continuò ad essere Successor diretto di San Francesco. Ma tutto questo, che si è detto finora, non è vero, non si può dire in verun conto, ogni qual volta si voglia stare alla verità della Storia. Imperocchè settant'anni dappoi, che i PP. dell'Osservanza cominciarono a vivere in un certo modo separati da' Conventuali, finalmente ebbero il loro primo Vicario Generale del 1438., o secondo altri del 1436., e quindi si separarono tanto da' Frati della Comunità (che è lo stesso anche pel nostro Autore, che da' Frati Conventuali, non

D ostan-

ostante che contraddicendosi, faccia poi i Conventuali più moderni de' Frati della Comunità) che non v'era altro più, che la sola conferma del Vicario Generale , la quale spettava al Generale di tutto l'Ordine , e questa totale separazione la confessano anche i PP. dell'Osservanza . Il P. Jacopo d'Alcalà in exposit. Eugenian. dice chiaramente : *che per nessuna cosa del Mondo si dee ricorere al Generale dell'Ordine , ma che tutti i Frati della Famiglia possono , e debbono aver ricorso al loro Vicario Generale* . Roderigo quest. 1. art. 2. tom. 1. afferma anch'egli : *che fu decretato nel Concilio di Costanza , che degli stessi Minori Riformati , i quali Frati della Famiglia si chiamavano , si eleggessero i Vicarj Provinciali , che a tutti i Riformati Religiosi presedessero ; con questa legge , e condizione , che i Vicarj Provinciali Frati Minori della Regolare Osservanza si chiamassero , purchè in tutte le cose si soggettassero a' Ministri Provinciali de' Conventuali . Ma Eugenio Quarto con Apostolico Diploma determinò , che i Frati dell'Osservanza elegger potessero il Vicario Generale ne' Comizzj Generali , e i Vicarj Provinciali ne' Capitoli Provinciali , quali in niente fossero soggetti a' Ministri Conventuali , se non quanto alla conferma del Vicariato* . E quando essi nol confessassero, Pio Secondo nella Bolla *Fœlicis Recordationis* data l'anno 1464. a' 15. Maggio , la quale egli scrive al Re di Francia , dice chiaramente : *che a quel tempo il Vicario Generale era rispetto agli Osservanti vero Generale , sol che gli mancava il nome di Ministro* . E' dun-

dunque veriſſimo, che i PP. dell'Oſſervanza a poco a poco ſi ſepararono tanto dal Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, il quale era Conventuale, che erano da tutti tenuti come Religione diſtinta, e independente; e ſe v'era il ſottiliſſimo filo d'unione della conferma del Vicario ſopraddetta, queſta era una pura apparenza, come dice candidamente il celebre Annaliſta ad an. 1446., *cioè per non parere d'eſſerſi allontanati dall'Ordine, e d'aver diſprezzata la ſucceſſione di San Franceſco, e d'eſſerſi ſottratti all'ubbidienza di lui*. Quindi appariſce, che non è vero ciò, che ſi pretende nel Corollario pag. 46., che l'eſſer Conventuale porti ſeco l'eſſer eſente dall'ubbidienza del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine; perocchè i Conventuali erano Conventuali, anche ſecondo il parere dell' Avverſario, quando erano ſotto il Miniſtro di tutto l'Ordine, e i Cappuccini non ſono ſotto l'ubbidienza del Miniſtro Generale, almeno in quanto al nome, di tutto l'Ordine, e non ſono Conventuali, e gli Oſſervanti non ſono Conventuali, e ſono ſtati gran tempo, benchè non voleſſero parerlo, ſeparati dall'ubbidienza del vero Miniſtro Generale di tutto l'Ordine.

41 Detta ſeparazione toglie a' Minori Oſſervanti ogni ragione di Succeſſione diretta nel Generalato

E una Religione ſeparata per tanto tempo dal primo Ceppo, ſtata tanto tempo ſenza General proprio, eſcita di Caſa, per dir così, de' ſuoi Fratelli primogeniti, per un privilegio, che gli venga fatto, d'avere il Generale, e che queſti ſi chiami Miniſtro di tutto l'Ordine, po

 trà

trà mai dirsi, che abbia appresso di se la Successione diretta da S. Francesco? Ma da quel tempo che si separarono da' Conventuali, e che cominciarono a vivere sotto la diretta ubbidienza de' loro Vicarj, fino a quel tempo che ebbero il Generale non ruppero questa Successione diretta? Questo distaccamento come lo riattacca il nostro Autore? Questo vano come lo riempie? Per chiudere questo buco non bastano certamente le parole ampollose: *il Ministro Generale dell'Osservanza è diretto Successore di S. Francesco*, o quell'altre con più animosità che prudenza ne' suddetti Scritti dette da lui: *la Religion de' Conventuali è un Corpo separato senza il vero Capo*.

42 Oppofizione fatta a se stesso sul la diretta Successione del Generale de' Conventuali.

Nientedimeno un'opposizione io prevego, che mi può esser fatta dal nostro Incognito: può egli rivolgere l'argomento contra di me, e siccome io pretendo, che la Successione de' PP. dell'Osservanza non sia diretta per cagione dell'intervallo, che v'è dalla loro separazione da' Frati della Comunità fino al loro primo Generale, così nè tampoco tra' Conventuali si trova una tal diretta Successione, togliendola l'intervallo, che è passato dal loro ultimo Generale di tutto l'Ordine fino a' tempi presenti, o almeno finchè il loro Generale, deponendo il titolo di Maestro, non riassunse quello di Ministro. Questo intervallo di tempo, o fa che la successione tra loro sia già finita, o se pur v'è, che sia interrotta, e per conseguenza non più diretta. Se il nostro Autore arri-

arrivasse col suo giudizio a tanta sottigliezza, molto lo stimerei; non tanto però ch' io gli cedessi per ciò libero il campo.

43 Risposta all' Opposizione.

Imperocchè il nome di Maestro nel Generale de' Conventuali non gli ha già tolto l'essere vero Generale, siccome nol toglie al Generale de' Domenicani; nè meno gli ha tolto l'essere Successore di S. Francesco, perocchè se io il concedo al Generale dell'Osservanza, suppongo, che non sia così indiscreto lo Scrittore dell' Aggiunta Corollaria, che voglia negarlo al Generale de' Conventuali. E in fatti la Bolla di Clemente Settimo, che incomincia *Religioni deditis*, emanata del 1524. dice espressamente, che questo cangiamento di Ministro in Maestro non ha portato veruna mutazione, o verun pregiudizio nella Religione de' Minori Conventuali, come se appunto il detto nome non si fosse in alcun modo mutato. E queste sono le sue precise parole: *Per la mutazione del nome di Ministro in Maestro i vostri regolari istituti non essendo mutati.... dichiariamo, che voi, e per ogni tempo esistenti Frati Conventuali dell'Ordine de' Minori viventi sotto il Maestro Generale, non altrimenti vivete, che secondo la Regola del B. Francesco vostro Istitutore.... come se i detti nomi non fossero stati mutati*. Se dunque questa esterna mutazione di nome non apportò veruna mutazione interna, ed essenziale, e se stando sotto il Maestro Generale, i Conventuali erano ancora sotto la Regola del loro Istitutore S. Francesco, è dunque segno, che

erano ancora sotto il successore di S. Francesco; perocchè non si può stare sotto una Regola d'un Fondatore, e non riconoscer per capo il Successore del Fondatore medesimo. Che però se ciò non ostante il Generale de' Conventuali seguitò ad essere vero Generale, e Successore di S. Francesco, la Successione non fu interrotta ne' Conventuali, ma bensì negli Osservanti, ne' quali per molto tempo il loro Vicario Generale non fù per verità vero Generale. Ecco dunque una disparità prontissima, e senza pensarvi.

44
Altra Risposta.

Ma penetriamo ancora un poco più ad entro. La Successione diretta, venga ella per fisica, o per morale propagazione, come nel nostro caso, importa di prima ragione il cominciare immediatamente dallo Stipite; perocchè senza questo non si può concepire Successione diretta, e dove questo non è, non vi può esser messo nè men da Dio, poichè questo sarebbe un fare, che sia stato quello, che non è mai stato. Secondariamente importa, che non sia interrotto, e questo in quanto all'atto secondo si può togliere per autorità di chi comanda, benchè non si possa togliere in quanto all'atto primo, cioè in quanto alla ragione di succedere. Queste sono cose, che sono chiarissime a chiunque s'intende di Genealogie. Ora il Generale negli Osservanti non è cominciato da San Francesco, ma dal Padre Numai: nel 1517. ma ne' Minori, che poi in tratto di tempo si sono chiamati Conventuali,

è co-

è cominciato da S. Francesco immediatamente. Che poi questa Successione si sia interrotta per comandamento di Leon Decimo (oltreche bisognerebbe provarlo) in ogni caso non si sarebbe interrotta, che quanto all'atto secondo, rimanendo sempre appresso i Conventuali il Gius d'essere stati i primi, che hanno avuta la Successione de' Generali, da cui gli Osservanti come da loro Ceppo si son diramati. E però questi non hanno diretta Successione nè in quanto al Generalato per mancanza di cominciar dallo Stipite, nè in quanto all'esser di Religiosi, perocchè, benchè discendano da San Francesco senza interruzione, ne discendono tuttavolta mediatamente, cioè mediante il Corpo della Comunità, da cui, cominciando a costituire Religione diversa, l'anno 1368. si son separati.

45 Altro argomento con cui si convince l'Avversario.

Ma voglio strignere il nostro Autore, come si suol dire, tra l'uscio, e il muro. Mi dica un poco, se i PP. Riformati per quella medesima ragione, per cui Leon Decimo privilegiò i PP. dell'Osservanza, cioè per riguardo ch'essi vivono con più strettezza, fossero dalla Sede Apostolica separati dagli Osservanti, ed a loro fosse dato il Generale di tutto l'Ordine, sarebbe appresso d'essi la diretta Successione del Generalato? Se mi risponde di sì, dunque potrà essere col tempo appresso i PP. Cappuccini, appresso i PP. Scalzetti di Spagna, e così sempre appresso d'ogni altra Riforma, che venisse più stretta, e che più s'accostasse allo spi-

rito di S. Francesco, e per conseguenza anche nelle altre Religioni potrebbe succedere il medesimo, e però sempre sarebbe incerto qual fosse l'Ordine più antico, perocchè dipenderebbe da un Decreto Pontificio il trasferire questa antichità, ovunque volesse, e per conseguenza la diretta Successione, la quale dall'antichità dipende. E questo non può essere; perocchè sono bensì Padroni i Papi di togliere i privilegj ad una Religione, e dargli all'altra, ma non possono mutare la natura delle cose, il che, come abbiam detto, non può fare nè meno Iddio. Se poi mi risponde di nò, anch'io di nò con più ragione rispondo al suo: *diretto Successore di S. Francesco*; perocchè se i PP. Riformati, che pure hanno avuto qualche volta il Ministro Generale, ed anche il possono avere, in tale ipotesi non potrebbero vantare la diretta Successione; molto meno gli Osservanti, i quali in tempo di loro ritiro dalla Comunità non hanno mai avuti Ministri Generali, e nè anche doveano averli, come protestò San Bernardino da Siena nel Capitolo di Padova l'anno 1443. contra Fra Alberto, stato prima Conventuale, e poi passato all'Osservanza, con queste parole: *nè Alberto ambire la Dignità, nè altri della sua Famiglia doversi eleggere*. La successione adunque de' Generali, essendo ne' Conventuali cominciata da S. Francesco immediatamente, e non essendo mai stata interrotta, nè per mutazione di nomi, nè per intromissione d'alcun altra Religio-

ligione, che sia stato Generale de' Conventuali, nè per ristrignimento d'autorità, perocchè in questo non è di minor condizione il Generale de' Conventuali di quello degli Osservanti, il quale nè pur distende il suo dominio sopra tutti i minori, nè per esser ora multiplicati i Generali, giacchè i Papi hanno autorità di dispensare in questo la Regola, avendo bensì conceduto il Generale agli Osservanti, e a' Cappuccini, ma non avendolo perciò tolto a' Conventuali, essendo, dico, detta Successione in tutto, e per tutto diretta nel Generale de' Conventuali, di manierachè non è tale in verun altro Generale della Religione di S. Francesco, per essa ancora appariscono, e sono i Conventuali il primo Ceppo dell'Ordine Minoritico.

46 Titolo solo di Minore dato a' Conventuali dopo la separazione degli Osservanti segno di maggiore antichità.

Ma oltre le sopraddette ragioni, le quali a chi ben le considera tutte unite insieme hanno un'indicibil forza per convincere, un'altra ancora, a mio giudizio non minore delle altre, mi si permetta di addurre. Comechè io sopra mi sia affaticato, per provare, che il titolo di Conventuale è antichissimo nella Religione de' Minori, tuttavolta mi sono espresso, che in que' tempi non fu usato frequentemente, come poi è stato ne' tempi più a noi vicini: perocchè gli Osservanti su' loro principj essendo di pochissimo numero, erano i Minori Conventuali da loro bastantemente distinti col solo titolo antonomastico di Minori, segno anche questo della loro diretta discendenza da

da S. Francesco. E vagliami sempre il vero, diamo di passaggio novamente un occhiata al solc titolo della Bolla Concistoriale di Gregorio Nono diretta a' Frati del Sacro Convento d'Assisi: *Gregorio Vescovo Servo de' Servi di Dio. A' diletti Figliuoli il Ministro dell'Ordine de' Frati Minori, e a' suoi Frati, che stanno presso la Chiesa del B. Francesco nel luogo, che si dice Colle di Paradiso, tanto presenti quanto futuri in perpetuo*. Questa è diretta non solo a' Frati, che allora vi stavano, ma anche a quelli del medesimo Ordine, i quali in perpetuo vi doveano abitare; che però fu un dire tacitamente, che non ostante qualsivoglia accidente, quell'Ordine, cui fu allora consegnata la Basilica d'Assisi, ed in cui anche presentemente persevera il possesso della consegna, era l'Ordine de' Minori discendente immediatamente da S. Francesco, e con questo solo titolo veniva anche espresso pe' tempi futuri, in cui, senza pregiudizio della sua antichità, il nome di Conventuale doveagli essere aggiunto. Ma non è quì dove voglio far la mia forza, e però tralascio molte altre Bolle, che potrei addurre sù questo proposito. Il punto si è, che questo titolo di *Minore* il trovo dato a' Conventuali nudo, com'egli è, anche in tempo, che v'erano gli Osservanti, ed agli Osservanti lo trovo dato, ma con l'aggiunta, o *d'Osservanti*, o *della Famiglia*. Leggasi la Bolla di Calisto Terzo *Regimini Universalis* data del 1455., che vuol dire 87. anni, dappoi ch'e-

rano

rano già cominciati gli Osservanti, e si troveranno queste parole: *Attentamente considerando, che dalle prese delle Case, de' Luoghi, e de' Conventi de' Frati Minori .... che per alcuni altri Frati del detto Ordine dell' Osservanza si faceano*. E per non perder tempo a provare una cosa così chiara, si leggano gli Annali del Celebre Vadingo in quegli anni, che scorsero dal principio degli Osservanti fino alle Bolle di Leon Decimo, che sempre si troverà, quando si parla de' Minori Conventuali, o della Comunità, che già è lo stesso, che i titoli delle Bolle sono sempre: *Al Ministro Generale, o al Ministro Provinciale de' Minori*; e quando si parla degli Osservanti, il titolo è: *Al Vicario Generale, o al Vicario Provinciale de' Minori dell'Osservanza*.

47. Leon. X. da così lo il titolo di Minori a' Conventuali anche dopo le Bolle favorevoli agli Osservanti.

Nulladimeno non posso dispensarmi, dal mettere di novo in vista la sopraddetta Bolla di Leon Decimo esistente nell'Archivio del Convento di S. Pietro de'Minori Conventuali di Belluno, ove lo stesso Leone, parlando de' Conventuali, gli chiama puramente *Minori*: *si sono*, dic'egli, *lamentati con noi il Guardiano, e i Frati della Casa di S. Pietro di Belluno dell' Ordine de'Frati Minori, che &c.* Questa Bolla è data del 1521. a'28. di Maggio, cioè quattr' anni dopo le famose Bolle favorevoli agli Osservanti; e pure lo stesso Pontefice scientemente, perchè ivi si tratta d' amministrazione d'annue rendite avute in quel tempo da'soli Conventuali, portato dall'uso inveterato di chia-

chiamargli *Minori* senz'altra aggiunta, da loro benignamente quel nome, il quale per eccellenza gli distingueva da'Minori Osservanti. E benchè gli Osservanti avessero avuto dallo stesso Papa un tal privilegio di chiamarsi solamente Minori, come sta nel Corollario, tuttavolta non sò, ch'egli medesimo loro l'abbia mai fatto godere. In oltre negli Strumenti quasi fino al 1550. si trova rarissime volte, e quasi mai usato il titolo di *Conventuale*, ma in sua vece v'è quello sol di *Minore*; dovechè gli Osservanti sempre con questo titolo d'*Osservanti* son nominati; del che, se non fosse la tema d'allungarmi troppo, ben mille prove addur ne potrei. E Urbano Ottavo nelle sue Costituzioni, prescrivendo la formola di far la professione della Fede a' Ministri Provinciali, nel prometter che fanno ubbidienza al Generale, lo fa lor nominare con questo titolo di Ministro Generale de'*Minori* solamente in cap. 8. Reg. tit.21., e 36. Di più: anche a'tempi nostri nella Germania non hanno altro nome i Minori Conventuali, che di *Minori*, privilegio loro rimasto anche tra la innumerabile moltitudine degli altri Francescani, che si trovano presentemente nel Mondo. E questo non è egli un segno della loro antichità sopra tutti gli altri Minori, a'quali sempre si è dato il titolo, ma coll'aggiunta, o di *Osservanti*, o di *Riformati*, o di *Cappuccini*? Non è egli un segno, che sono que'medesimi *Minori*, cui col medesimo titolo si diregevano le Bolle sul principio della Religione, e che

sono

ſono i diretti diſcendenti di S. Franceſco? Così trovo eſſere nelle altre Religioni, ove la primaria Religione tiene il primo titolo ſenza aggiunta, e le Religioni diramate lo hanno, ma coll'aggiunta. Per *Carmelitani* s'intendino i primi, dovechè gli altri poi ſi chiamano *Carmelitani della Congregazione di Mantua*, *Carmelitani Scalzi*, e così del rimanente.

I Minori Conventuali preſenti ſono dunque que'Minori iſtituiti immediatamente da S.Franceſco, e trattati col ſolo nome di *Minori* della Sede Apoſtolica, e da tutto il Mondo, anche in tempo che eſiſtevano gli Oſſervanti, e in tempo che era già nato, anche per confeſſione del noſtro Autore il nome di *Conventuale*. Anzi l'uſo preſente del ſuddetto titolo di *Conventuale* frequentato communemente da tutti, ſe vogliamo bene eſaminarlo, conferma da ſe ſteſſo il detto finora. Il famoſo Confezio, citato anche pag. 52. nel Corollario, non ſo poi con che vantaggio, giacchè da per tutto è favorevole a'Conventuali, in Summ. Mater. Priv. Ord. Mend. cap. 2. aſſeriſce, che gli Ordini de'Predicatori, de'Minori, e degli Eremiti di S. Agoſtino ſi dividano in Conventuali, ed Oſſervanti, e che pe'primi s'intendono quelli, che ſono *rimaſti* co' privilegii, e pe'ſecondi, quelli, che hanno abbracciato forma più ſtretta di vivere. Ove ſe ſi oſſerva la formola adoprata pe'Conventuali di *eſſer rimaſti*, ſi vede che per queſti egli aſſeriſce la maggior antichità; dovechè degli Oſſervanti dice

48. L'Aggiunta del titolo di Conventuali non pregiudica all'antichità, anzi la pruova.

dice, che *hanno abbracciata*, cioè non volendo rimanere ne'privileggi conceduti al Corpo della Religione, da questo si sono staccati, ed hanno eletto vita più rigorosa. E se questa maggiore antichità, come ho toccato altra volta, è senza disputa appresso i Conventuali Domenicani, ed i Conventuali Agostiniani, perchè non ha da essere anche appresso i Conventuali Francescani? Non potendo in questo fatto, che dipende dall'essere, o non essere delle cose, restare in verun conto pregiudicati dalle Bolle di Leon Decimo, come tante volte ho detto. Nè si creda, che questa appellazione di Conventuali, applicata anche ad altri Ordini dal Confezio sia immaginaria; perocchè il medesimo Autore, nel riferire la Bolla d'Innocenzio Quarto, la quale fu cagione d'aggiugnere il nome di Conventuale a quello di Minore, afferma che Gregorio Nono con sua Bolla diede pure un tal nome alle Chiese de'Frati Predicatori, e ch'egli non la rapporta per essere dello stesso tenore di quella d'Innocenzio Quarto, oltre altre Bolle, che contra se stesso, senza accorgersene, riferisce il Corollario. Parimente rapporta la Bolla d'Alessandro Sesto *Exponi nobis*, emanata a'24. di Luglio del 1501., e diretta al Commissario de'Minori Osservanti, ove il Papa trattando di precedenza nelle Processioni, dà titolo di *Conventuali* a'Frati di S. Agostino, che nell'Ordine Agostiniano hanno sopra tutti la preminenza, e agli altri diramati da loro

da

dà titolo d'*Osservanti*, parlando ivi proporzionalmente nella stessa maniera de'Minori Conventuali, ed Osservanti. Che però apparisce, che il nome di *Conventuale* medesimo rende i Minori Conventuali più antichi di qualsivoglia altro Ordine Minoritico, e che questa Religione è quella medesima, in cui fece professione il Beato Andrea Caccioli da Spello, perchè niuna altra Religione Francescana, che quella ora detta de'Conventuali a tempo del detto Beato esisteva, come con mille prove si è dimostrato oramai.

49. Si riassumo no le Opposizioni dell'Avversario.

Nè m'esca ora fuori il nostro Incognito, e per mostrare pur d'esser vivo, si metta a piè fermo sulla sua proposizione di prima: Che il Beato Andrea non può mai chiamarsi Conventuale, perchè la Religione d'ora de'Conventuali, non è quella de'Minori, in cui morì il Beato, essendo mutata, e per gli Privilegii, e pel nome, e perchè non ha mai professato in una Religione dispensata Apostolicamente dalla povertà in commune, nè tampoco è stato soggetto a'Superiori esentati dalla giurisdizione del Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori; perocche se leggerà bene quello, che ho scritto, vedrà, che gli hò interamente sodisfatto.

50. Si e pone la forza del le risposte

Primieramente i privilegii, massime quelli, che non s'oppongono all'essenza della Regola, come abiam provato essere per dichiarazione Apostolica quelli de'Conventuali, non fanno mutare una Religione; perchè gli stessi

stessi PP. dell'Osservanza, non sarebbono più i medesimi di prima, avendo ora, come ho dimostrato moltissimi privilegii modificanti la povertà in Commune, che non avevano, o pure non ammettevano nella loro istituzione, e così accaderebbe di quasi tutte le Religioni. E però poco importa, che al tempo del Beato Andrea non vi fossero nella Religione le presenti Apostoliche, non dispense rigorosamente parlando; ma dichiarazioni, e modificazioni della povertà in commune; basta, che quella Religione, che ora è modificata nell'osservanza della povertà in comune sia quella individualmente in cui professò, e morì il Beato, come provammo di sopra. Ma quando mai fosse vero questo sproposito, che i privilegii Apostolici mutassero una Religione, già abbiamo mostrato, che questa modificazione della povertà in comune cominciò fin dalla morte di San Francesco, senza offender la purità della Regola, e non molti anni dopo di quella fù anche corroborata con dichiarazione Apostolica; sicchè quanto alla sostanza de'privilegii la Religione de'Conventuali non sarebbe diversa da quella de'primi tempi. Non è poi punto à proposito l'altra ragione dell'Avversario; cioè che il Beato Andrea, per non essere stato soggetto a'Superiori esentati dal MinistroGenerale di tutto l'Ordine, non possa esser Conventuale. Imperocchè non implica, come ho tocato altra volta, che uno sia stato sotto l'ubbidienza del ministro Generale (non inquanto al nome,

come

come à quello degli Offervanti, ma in quanto al vero effere) di tutto l'Ordine Minoritico, e fia ftato Conventuale. In fatti fe il Beato foffe viffuto dopo il 1431. in quella Religione, da cui fi elegeva il vero Miniftro Generale di tutto l'Ordine, farebbe ftato Conventuale, e farebbe ftato fotto il Miniftro Generale di tutto l'Ordine, anche fecondo l'Averfario. L'accidente dunque, d'effervi ora più Generali ne' Minori per Pontificia difpenfa, non può diftruggere l'effenza delle cofe anterioremente fuccedute. Il punto che bifogna abbattere è, che i Conventuali d'ora, qualunque fiafi il Generale, a cui ubbidifcono, fono que' Frati, tra quali viffe, e morì il noftro Beato.

51. E' lo fteſſo Minore, e Minore Conventuale.

Molto meno poi fono diverfi i Conventuali prefenti da que' Minori antichi, da cui hò chiaramente provato effi direttamente difcendere, per cagione del titolo aggiunto di Conventuali, imperocchè, ficcome abbiam veduto nella citata Clementina *Religioni deditis*, la mutazione del nome non inferifce una mutazione interna, ed effenziale. Anche gli Offervanti prima fi fono chiamati Zoccolanti dal volgo, indi della Famiglia, e poi Offervanti, come nota il Vadingo all'anno 1368, nè per quefto fono diverfi i prefenti da que' primi: dimaniera, chè un Santo, il quale mentre viffe, fi foffe chiamato della *Famiglia*, ora fenza veruna controverfia fi potrebbe beniffimo chiamare dell'*Offervanza*; perocchè quefti due nomi non dinotono, che una fola indivifa Reli-

 gio-

gione. Così il nostro Beato, che visse tra' primi *Minori*, si può chiamare ora de' *Minori Conventuali*, perocchè è lo stesso *Minor solo*, *Minore della Communità*, *Minor Claustrale*, e *Minor Conventuale*. Tanto più che questo nome di *Conventuale* era già cominciato prima della morte del Beato Andrea, come s'è veduto di sopra. Nella stessa maniera chiameremo con verità Arcivescovo di Caffa, chi lo fù di detta Città, quando si chiamava communemente Teodosia, perchè è lo stesso Caffa, e Teodosia. Così ha usato di parlare Laerzio Cherubino riportando nel To. 1. pag. 83. la Bolla della Canonizzazione di S. Antonio di Padova fatta da Gregorio Nono l'anno 1232.: *Canonizzazione di S. Antonio Portoghese appellato da Padova professo dell'Ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco*; benchè il nostro Autore poco rispettoso ad ognuno il tratti per questo, e per l'altri errori, che gli appone col titolo di capriccioso, e d'inconsiderato. Conciossiachè Laerzio Cherubino dicendo: che i Minori furono chiamati Conventuali da Innocenzio Quarto dice benissimo, perocchè dall' intitolar le Chiese Conventuali, n'è venuto il titolo alle persone; e benchè forse non avesse questo fine allora il Papa, come si dice nel Corollario pag. 50., nientedimeno per accidente nominando Conventuali le Chiese, fu cagione, che Conventuali anche si denominassero i Frati, e questo non è sentimento solamente del Cherubino, ma anche d'altri da

più

più di lui, come sopra abbiam veduto. Dicendo secondariamente, il titolo di Conventuale s'intende de' Frati dispensati, e privilegiati, dice benissimo, perocchè que'Frati, le Chiese de'quali furono Conventuali chiamate, sono que'medesimi, che ora godono privilegii, e dispense, come pure ho provato. In terzo luogo, che in quel tempo cominciassero ad abitar ne'Conventi, Laerzio non dice totalmente male, perocchè abitando gli Osservanti nella loro separazione piccoli Luoghi, e Romitorii, che non avevano nome di Conventi, si confermò maggiormente nel corpo della Religione il nome di Conventuale, poichè i Frati del Corpo principale ufiziavano le Chiese Conventuali, ed abitavano i Conventi a queste contigui, dunque dice bene almeno in questo, che il nome di Conventuale prese forza dallo stare ne Conventi, e far vita uniforme alla Comunità. Se poi con più ragione il Cherubino chiami S. Antonio Conventuale, di quello si chiami Minore Osservante San Bonaventura nella Bolla *Pastoris Æterni*, lascio il giudizio in libertà di chiunque leggerà questi Fogli; onde dal rispetto, che professo a chiunque, e massime alle Bolle de'Papi, impari il nostro Scrittore a moderarsi un pò più nello sparlare d'altrui.

52. Quello, che anticamente si diceva solo Minore da'Sommi Pontefici si dice

Fatta per digressione la difesa al Cherubino, veggiamo ora quale sia stato il sentimento d'Urbano Ottavo sul nostro particolare. Questi nella Bolla *Domini Nostri Jesu Chri-*

a'tempi nostri Minore Conventuale.

Christi, emanata del 1643., che è la 300. in Bull. Lantus., dichiarando quali fossero que' Frati Minori, a cui Nicolò Quarto l'anno 1288. concedute aveva le limosine di Porziuncola, asserisce essere state concedute a'Frati Conventuali: *le quali da Niccolò Quarto, e Quinto di felice memoria, da altri Romani Pontefici predecessori nostri furono a'Frati Couventuali di San Francesco d'Assisi predetti riservate*. E tale ancora è il sentimento del Santissimo Regnante Pontefice Benedetto Decimoterzo nella sua Bolla, che comincia *postulat humilitati nostræ*, ove togliendo a'Superiori degli Ordini la facoltà di concedere a'Religiosi al Vescovado promossi di portar fuori di Religione utensili, mobili, libri, &c. v'inserisce una Bolla d'Alesandro Quarto, emanata del 1255., e dichiarando qual fosse il Generale, e quali i Frati Minori di quel tempo, afferma essere il Generale, e i Frati Minori Conventuali. §. I. *Dudum: Alesandro Quarto di felice memoria Predecessore nostro, essendogli stato esposto alle volte accadere, che i Frati dell' Ordine de'Minori Conventuali di S. Francesco alla Vescovale, o ad altre superiori, o inferiori dignità promossi*; e nel §. IV. *Postremo: Per la facoltà, che da Alessandro Predecessore al Ministro Generale, e Provinciali dell'Ordine de'Frati Minori Conventuali di S. Francesco.... fu data*.

53. Nella stessa maniera si parla dal

Nella guisa stessa parla la Sacra Congregazione de'Riti nel suo Decreto emanato a'18.

di

la Sacra Congregazione de'Riti.

di Luglio l'anno 1671., in cui estendendo alla Religione de'Conventuali l'Ufizio di Santa Rosa da Viterbo, che morì circa l'anno 1252., ed assegnando il motivo di tal concessione, dice chiaramente: *Stantecbe detta Santa fù Monaca. Terziaria del detto Ordine de Minori Conventuali*; in Brev. Min. Con. La stessa Sacra Congregazione ha approvato tal modo di parlare nelle Lezioni della Beata Margherita da Cortona, la quale, al dir del Vadingo, prese l'abito del Terz'Ordine l'anno 1277., e morì del 1299., ove si leggono queste parole: *Ricevuto dappoi il Serafico Abito del Terz'Ordine nella Chiesa de'Frati Minori Conventuali*; lect.2. n. in Brev. Min. Con. E finalmente della medesima maniera parla la Sacra Congregazione suddetta nel Decreto in cui concede l'Ufizio del B.Pietro Regalado a'Conventuali: *Perchè*, dic'ella, assegnandone il motivo, *fu detto Beato prima Conventuale*; e ciò con ragione, perocchè l'Auditor di Rota facendo la relazione della Vita del Servo di Dio avanti il Papa, protestò, che nato nel 1390., non avendo più che dieci anni *nel Monastero ..... de'Minori Conventuali ricevè la Religiosa Veste, e nell'anno quarto decimo dell'età sua a'voti s'astrinse della Religione*. Vad. ad an. 1456. In tutti i suddetti tempi secondo il nostro Incognito non v'era per anche il nome di *Conventuale*, e secondo me, se v'era, tuttavolta non era in uso, usandosi per l'ordinario il solo titolo di *Minore*, e pure perchè è lo stesso *Mi-*

nore ſolo, e *Minore Conventuale*, quello che ſi diceva in que' tempi *Minore*, ora dalle ſuddette Autorità vien convertito francamente in *Minore Conventuale*. Così non hanno difficoltà di parlare gli Uomini di giudizio, e fino le medeſime Sacre Congregazioni di Roma, e i medeſimi Sommi Pontefici, e ſe il noſtro Autore in propoſito del Beato Andrea ha ſcrupolo di parlare in queſta maniera, è ſegno, che ricuſa di ſtare tra queſta ſorte di Gente.

54 Se il B. Andrea ripoſi appreſſo i Minori Conventuali, perchè loro ſia toccato, nello ſpartimento de' Conventi, quello di Spello.

Ma può eſſer più chiara queſta verità? Dimando allo Scrittor Corollario: dov'è ſepolto il B. Andrea da Spello? Nella Chieſa de' Minori Conventuali di Spello, egli mi riſponde. Ma, dico io, i Conventuali l'hanno forſe rubato? No, ch'è ſepolto in quel luogo ove morì. Dunque è morto tra' Minori Conventuali, dunque era Conventuale. Nè vorrei, che mi ſi riſpondeſſe ciò, ch'io mi ricordo aver letto in una Relazione delle Feſte celebrate in una Chieſa d'Oſſervanti per l'approvazione di culto, fatta dalla felice memoria d'Innocenzio Decimoterzo del Beato Andrea de' Conti; cioè, che intanto i Conventuali avevano trattata quella Cauſa, perchè nella diviſione de' Conventi era a loro toccato il Convento del Piglio, nella cui Chieſa ripoſava il Beato. Non vorrei, dico, che a propoſito del Beato Andrea Cacciola da Spello mi ſi riſpondeſſe il medeſimo, perchè non sò, ſe mi ſapeſſi contenere entro a' termini della flemma,

ma, nel sentirmi dire una così scoperta bugia. Quando lessi questa cosa in detta relazione, a dir' il vero, io che non era pratico della Religion Francescana, mi supposi, che fossero stati messi in una borsa tutti i nomi de' Conventi della Religione, e che a sorte si fossero cavati, spartendone uno per uno a' Conventuali, e agli Osservanti; ma fui il bel semplice a bevermela così subito!

Che parliamo di spartimenti? Quando esistono anche le lettere di Fra Enrico Alfieri, eletto l'anno 1387. Ministro Generale di tutto l' Ordine, nelle quali commettendo la cura de' Frati della Famiglia, i quali s'erano poco fà separati da' Frati della Comunità, o vogliam dire da' Conventuali, a Fra Pauluzzo da Foligno, nomina in esse quindici piccioli Conventi, o più tosto Romitorj loro conceduti, perchè in essi potessero liberamente vivere secondo il loro spirito di divozione, e tra questi non v'è certamente quello di Spello. Che vuol dire, che nella stessa maniera, che il Primogenito assegna al Cadetto, che si vuol separare da lui una tal qual porzione, perchè possa vivere, così da' Frati della Comunità, che erano in realtà i Primogeniti, e il Corpo principale, furono assegnati a' Frati della Famiglia, che erano, come confessa il nostro Autore pag. 30., e 32. un piccolo distaccamento, li suddetti Ritiri, poichè desideravano di vivere da per loro, e non volevano più stare nella Casa antica Paterna. E questo non è uno spar-

55 Tra' Conv. e gli Osser. vanti non v'è mai stato il supposto, spartimento de' Conventi.

spartire i Convent , perocchè la diretta superiorità anche di questi pochi rimase nientedimeno appresso i Minori della Comunità, come dalla stessa lettera di Fra Enrico si raccoglie.

56 Come sieno pervenuti agli Osservanti molti Conventi antichissimi della Religione.

E se gli Osservanti in progresso di tempo hanno ottenuti degli altri Conventi da' Conventuali, alcuni veramente gli hanno ottenuti per concession Ponteficia, ma altri (e ciò sia detto, senza mancare al rispetto, che loro debbo) gli hanno usurpati; dimanierachè Niccolò Quinto colla sua Bolla *Cum ad Sacrum Fratrum Minorum Ordinèm*, e Calisto Terzo con altra Bolla, che riferisce la suddetta, la qual comincia *Regimini Universalis Ecclesiæ* lo dovettero loro proibire sotto pena di Scomunica, e d'Interdetto. E lo stesso Leon Decimo nella sua Bolla d'unione rinuova la detta Scomunica come ciascun può vedere. E se si leggerà la Bolla di Sisto Quinto *Cùm sicut nobis nuper exposuisti* dato l'anno 1586. si troverà un'assoluzione Generale dalle Censure data dal Papa agli Osservanti su questo particolare, d'aver preso possesso de' Conventi contra le Apostoliche determinazioni. Segno evidentissimo, che nell'Ordine Minoritico tra' Conventuali, e gli Osservanti non v'è mai stato questo spartimento di Conventi; ma quelli che sono rimasti a' Conventuali sono sempre stati di loro antico, e non mai interrotto possesso, e quelli, che sono passati in mano degli Osservanti, vi sono passati, o per concessione degli stessi

Con-